

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



2/2025

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Aranguena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Alessandra Galluccio, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2025 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>TAVOLA ROTONDA: MATERIA PENALE E NE BIS IN IDEM</p> <p>MESA REDONDA: MATERIA PENAL Y NE BIS IN IDEM</p> <p>ROUNDTABLE: CRIMINAL MATTERS AND NE BIS IN IDEM</p>	<hr/> <p>Materia penale e ne bis in idem: un'introduzione 1</p> <p><i>Materia penal y ne bis in idem: una introducción</i></p> <p><i>Matière Pénale and Ne Bis in Idem: An Introduction</i></p> <p>Antonio Gullo</p> <hr/> <p>I criteri Engel alla prova della prassi interna 14</p> <p><i>Los criterios Engel a prueba por la práctica interna</i></p> <p><i>The Engel Criteria Put to the Test of Domestic Practice</i></p> <p>Luca Maserà</p> <hr/> <p>Doppio binario sanzionatorio: lunga vita o destino segnato? 30</p> <p><i>Doble vía sancionadora: ¿larga vida o destino sellado?</i></p> <p><i>Double-Track Punitive Regime: Long Live or Sealed Fate?</i></p> <p>Andrea Francesco Tripodi</p> <hr/> <p>I doppi binari punitivi nel prisma del ne bis in idem processuale 42</p> <p><i>Los doble vías punitivas bajo el prisma del ne bis in idem procesal</i></p> <p><i>Punitive Dual-Track Systems through the Lens of Procedural Ne Bis in Idem</i></p> <p>Paolo Troisi</p> <hr/>
<p>QUESTIONI DI PARTE GENERALE</p> <p>CUESTIONES DE LA PARTE GENERAL</p> <p>GENERAL PART ISSUES</p>	<hr/> <p>L'agente modello, alla prova della giurisprudenza 66</p> <p><i>El modelo de agente, a prueba de jurisprudencia</i></p> <p><i>The Model Agent, to the Test of Jurisprudence</i></p> <p>Gian Paolo Demuro</p>

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO <i>DERECHO PENAL</i> <i>TRIBUTARIO</i> <i>TAX CRIMINAL LAW</i>	<hr/> Il restyling del delitto di indebita compensazione ad opera del D.lgs. n. 87/2024 nel segno di un'opinabile continuità con il diritto vivente <i>La reforma del delito de compensación indebida por el decreto legislativo nº 87/2024: una controversial continuidad con el derecho viviente</i> <i>The Reform of the Offence of Improper Tax Offset by Legislative Decree No. 87/2024: A Controversial Continuity with Established Case Law</i> Filippo Bellagamba	93
UNO SGUARDO OLTRE FRONTIERA <i>UNA MIRADA MÁS ALLÁ DE</i> <i>LAS FRONTERAS</i> <i>A LOOK BEYOND BORDERS</i>	<hr/> Resistenza armata o terrorismo internazionale? <i>¿Resistencia armada o terrorismo internacional?</i> <i>Armed Resistance or International Terrorism?</i> Maria Crippa, Lavinia Parsi	108
	<hr/> ¿Las fuentes del derecho afgano legitiman los episodios de violencia de género? <i>Le fonti del diritto afgano legittimano gli episodi di violenza di genere?</i> <i>Do the Sources of Afghan Law Legitimize Episodes of Gender-Based Violence?</i> Maria Michela Lombardo	129

TAVOLA ROTONDA: MATERIA PENALE E *NE BIS IN IDEM*
MESA REDONDA: *MATERIA PENAL* Y *NE BIS IN IDEM*
ROUNDTABLE: *CRIMINAL MATTERS* AND *NE BIS IN IDEM*

- 1 **Materia penale e *ne bis in idem*: un'introduzione**
Materia penal y ne bis in idem: una introducción
Matière Pénale and Ne Bis in Idem: An Introduction
Antonio Gullo
- 14 **I criteri *Engel* alla prova della prassi interna**
Los criterios Engel a prueba por la práctica interna
The Engel Criteria Put to the Test of Domestic Practice
Luca Maserà
- 30 **Doppio binario sanzionatorio: lunga vita o destino segnato?**
Doble vía sancionadora: ¿larga vida o destino sellado?
Double-Track Punitive Regime: Long Live or Sealed Fate?
Andrea Francesco Tripodi
- 42 **I doppi binari punitivi nel prisma del *ne bis in idem* processuale**
Los doble vías punitivas bajo el prisma del ne bis in idem procesal
Punitive Dual-Track Systems through the Lens of Procedural Ne Bis in Idem
Paolo Troisi

I doppi binari punitivi nel prisma del *ne bis in idem* processuale

*Los doble vías punitivas bajo el prisma
del ne bis in idem procesal*

*Punitive Dual-Track Systems
through the Lens of Procedural Ne Bis in Idem*

PAOLO TROISI

Professore associato di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
paolo.troisi@uniroma2.it

*NE BIS IN IDEM, DIRITTI PROCESSUALI
FONDAMENTALI*

*NE BIS IN IDEM, DERECHOS PROCESALES
FUNDAMENTALES*

*NE BIS IN IDEM, FUNDAMENTAL
PROCEDURAL RIGHTS*

ABSTRACTS

Seppur manipolato da una oramai monolitica prassi sovranazionale, che vi ha innestato presupposti ed esiti (il c.d. *close connection test*) estranei alla sua classica fisionomia, il *ne bis in idem*, trapiantato nel comparto dei doppi binari, non ha smarrito la natura di garanzia processuale a presidio del diritto individuale alla “unicità” della persecuzione penale. Alla base dei requisiti di connessione sostanziale e temporale, conati a livello convenzionale ed euro-unitario, si staglia, infatti, la necessità di assicurare al soggetto di non essere esposto a plurimi procedimenti punitivi per il medesimo fatto; obiettivo, questo, avvalorato anche dai più maturi approdi della giurisprudenza costituzionale. Numerosi restano, tuttavia, gli interrogativi attinenti alla morfologia operativa del congegno, la cui messa a punto si iscrive in uno scenario dominato da incertezze, disarmonie e contraddizioni, tuttora affidato alle fluide dinamiche del *law in action*.

Aunque ha sido moldeado por una práctica supranacional cada vez más monolítica—que le ha injertado requisitos y efectos (el denominado *close connection test*) ajenos a su fisonomía clásica—el *ne bis in idem*, trasplantado al ámbito de los sistemas sancionatorios de doble vía, no ha perdido su naturaleza de garantía procesal en defensa del derecho individual a la “unicidad” de la persecución penal. En la base de los requisitos de conexión sustancial y temporal, acuñados a nivel convencional y eurocomunitario, se encuentra precisamente la necesidad de garantizar que el individuo no sea sometido a múltiples procedimientos sancionadores por el mismo hecho; un objetivo que también ha sido respaldado por los desarrollos más avanzados de la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, persisten numerosas incógnitas sobre la morfología operativa de este mecanismo, cuya definición se desarrolla en un escenario dominado por la incertidumbre, las disarmonías y las contradicciones, todavía confiado a las dinámicas fluidas del *law in action*.

Although shaped by an increasingly monolithic supranational practice—which has introduced into it prerequisites and outcomes (the so-called *close connection test*) alien to its classical structure—*ne bis in idem*, as transposed into dual-track punitive systems, has not lost its nature as a procedural safeguard protecting the individual's right to the “uniqueness” of criminal prosecution. Underpinning the substantial and temporal connection requirements, as established under the ECHR and EU law, lies the fundamental need to ensure that a person is not subjected to multiple punitive proceedings for the same act. This goal has also been affirmed by the most advanced developments in constitutional case law. Nonetheless, numerous questions remain regarding the operational morphology of the mechanism, whose refinement takes place within a landscape marked by uncertainty, inconsistency, and contradiction—still entrusted to the fluid dynamics of law in action.

SOMMARIO

1. Divieto di secondo giudizio e doppi binari punitivi: una relazione controversa. – 2. Matrice assiologica: dalla certezza degli esiti processuali al diritto alla “unicità” della persecuzione penale. – 3. Morfologia: l'improcedibilità del procedimento *in idem*. – 4. *Segue: il favor rei*. – 5. La trasposizione sul versante dei doppi binari: il *close connection test*. – 6. La (*affrettata*) virata verso la “proporzionalità”. – 7. La riaffermata dimensione processuale. – 8. Questioni aperte.

1.

Divieto di secondo giudizio e doppi binari punitivi: una relazione controversa.

Il tema dei doppi binari punitivi interseca problematiche che invadono sentieri governati da due distinti canoni, riconducibili, al di là dell'omonimia¹, a paradigmi concettuali, assiologici e normativi differenti.

Si tratta, *in primis*, del c.d. “*ne bis in idem* sostanziale”, di cui è, tutt'oggi, controversa la fisionomia di “principio”², ma che risponde a *rationes* aventi chiaro ancoraggio costituzionale: finalità rieducativa (art. 27, comma 3, Cost.), uguaglianza (art. 3 Cost.) e, più in generale, proporzionalità sanzionatoria; ricavabile, quest'ultima, dal dinamico combinarsi di *ragione-volezza-uguaglianza* e tendenza *rieducativa* (nonché, a livello euro-unitario, dall'art. 49, par. 3, CDFUE)³. L'esigenza è «evitare la duplice qualificazione e perciò la duplicazione» della pena rispetto a un medesimo contegno⁴; esigenza che, se in ambito *stricto sensu* penale è salvaguardata dalla verifica di “apparenza” della convergenza di reati sull'*idem factum*, assume, nel comparto dei doppi binari *penali* e *amministrativi*, connotati peculiari, legati alla precisa scelta legislativa di “reprimere” la stessa condotta in differenti rami ordinamentali.

A rilevare è, poi, il “*ne bis in idem* processuale”, presidio *expressis verbis* codificato, a livello interno, dall'art. 649 c.p.p. e, in sede sovranazionale, dagli artt. 14, par. 7, PIDCP, 4 Prot. 7 CEDU e 50 CDFUE, il cui nucleo ruota attorno al divieto di secondo giudizio *de eadem re et persona* e, dunque, di multipla persecuzione penale.

Disciplinando situazioni non sovrapponibili⁵, meramente eventuale è il loro interagire. La regola sostanziale ben può essere trasgredita allorché in un *unico procedimento* il fatto ascritto all'imputato venga qualificato alla stregua di una pluralità di illeciti⁶: restando *unica* la vicenda, la garanzia processuale non è intaccata⁷. Ma vale pure l'inverso: se è vero che quest'ultima previene violazioni del suo “omologo” sostanziale – in quanto, proibendo il *ri-procedere*, impedisce, inevitabilmente, anche il *ri-punire*⁸ – lo fa, però, in via solo potenziale; a fronte di un previo giudicato proscioglitivo, il radicarsi del *bis* non solleva, ad esempio, problemi di doppia punizione, così come un primo epilogo definitivo di condanna seguito da una pronuncia assolutoria resa *aliunde* involge esclusivamente aspetti afferenti al “rito”⁹.

Dupliciter sanzionatorio e procedimentale costituiscono, insomma, evenienze tra loro non

¹ Li definisce «omonimi ma non parenti», GIACONA (2023), p. 54.

² Cfr., in argomento, TRIPODI (2022), p. 29 ss., il quale osserva che la fisionomia di principio del *ne bis in idem* sostanziale «appare alquanto sbiadita e, comunque, significativamente discussa». Nel senso, invece, che trattasi di vero e proprio principio generale del sistema v., tra gli altri, GIACONA (2023), p. 13; MAZZACUVA (2020), p. 5 ss.; SILVA (2018).

³ Cfr. GIACONA (2023), pp. 63 e 66, il quale, peraltro, ravvisa il fondamento del principio anche negli artt. 4 Prot. 7 CEDU e 50 CDFUE; in quest'ultima direzione v., altresì, BONTEMPELLI (2015), p. 118 ss.; BONTEMPELLI (2017), p. 66 ss.; MADIA (2020), p. 137 ss.; MAZZA (2015), p. 1035. Di recente, Corte Giust. UE, 14 settembre 2023, *Volkswagen Group Italia e a.*, C-27/22, § 44, ha ribadito l'esegesi per cui il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 50 CDFUE vieta «un cumulo tanto di procedimenti quanto di sanzioni aventi natura penale ai sensi di tale articolo e nei confronti della stessa persona».

⁴ Così TRIPODI (2022), p. 31.

⁵ Cfr., per tutti, CORDERO (2012), p. 1205, il quale, in relazione al *ne bis in idem* sostanziale, sostiene che «il divieto d'un secondo giudizio sulla *eadem res* ha poco da spartire, anzi niente, con queste massime penalistiche».

⁶ TRIPODI (2022), p. 38.

⁷ Va rimarcato, tuttavia, che, anche in caso di procedimento *unico*, parte della dottrina, valorizzando taluni approdi della giurisprudenza europea, ha rimarcato la «duplice dimensione processuale e sostanziale del *ne bis in idem*», idonea a «inocula[re] nel sistema un potente antidoto contro gli effetti patogeni collegati al fenomeno dell'ipertrofia normativa e delle qualificazioni giuridiche multiple, *sub specie* di un netto allargamento dell'area d'incidenza dell'istituto del concorso apparente di norme mediante la riabilitazione di un approccio funzionale alla materia» [così MADIA (2020), pp. 207-208].

⁸ Come osserva MADIA (2020), p. 149, «il *ne bis in idem* processuale, inibendo di duplicare i procedimenti in relazione al medesimo fatto, assorbe per certi versi il *ne bis in idem* sostanziale e il connesso divieto di infliggere più condanne per uno stesso accadimento».

⁹ Va, comunque, evidenziato come dal riferimento, versato nell'art. 4 Prot. 7 CEDU, al divieto di «essere perseguito o condannato penalmente», discenda, secondo parte della dottrina, la legittimità, dopo la condanna definitiva, del secondo processo che si concluda con l'assoluzione per l'*idem factum*; cfr., al riguardo, BONTEMPELLI (2017), p. 66 ss.; MAZZA (2015), p. 1035.

necessariamente correlate.

Nondimeno, ove la duplice reazione (*penale e formalmente amministrativa*) sia demandata a organi diversi, pare evidente come quello processuale rappresenti il più efficace congegno normativo per evitare che il divieto sostanziale sia infranto¹⁰. È questo, del resto, il motivo per il quale il meccanismo preclusivo è stato “chiamato in gioco”, per risolvere, cioè, una questione che ha evidenti origini sostantive, derivando «da un concorso di fattispecie punitive per lo stesso fatto concreto»¹¹; ed è sempre questa la ragione per la quale, trapiantato sul terreno dei doppi binari, il detto meccanismo è stato inquinato nella sua “purezza” da una oramai monolitica prassi sovranazionale, ampiamente recepita dalla giurisprudenza interna, che vi ha innestato presupposti ed esiti (il c.d. *close connection test*) estranei alla sua classica fisionomia¹².

Occorre, dunque, chiedersi se, nel settore in esame, il *ne bis in idem* processuale rappresenti un mero rimedio a salvaguardia del suo “parente” sostanziale¹³ – volto a «neutralizzare il rischio della doppia punizione»¹⁴ e assicurare, in ultima analisi, la proporzionalità sanzionatoria – o sia espressivo di valori aventi autonomo rilievo.

La risposta all’interrogativo – da cui derivano significative conseguenze sul fronte della “tenuta” dei doppi binari istituiti nel sistema nazionale – impone di esplorare *ratio* e morfologia operativa del divieto di secondo giudizio, al fine di vagliarne caratteri assunti e torsioni subite nel trasporlo sul crinale dei cumuli procedimentali eterogenei.

2. Matrice assiologica: dalla certezza degli esiti processuali al diritto alla “unicità” della persecuzione penale.

Difficile è disconoscere, sotto il primo profilo, la doppia anima che alimenta, quale effetto tipico del giudicato penale, il *ne bis in idem* processuale¹⁵.

Non v’è dubbio che esso persegua il fine di preservare l’incontrovertibilità del risultato del giudizio da tentativi “esterni” volti a ripetere la sequenza procedimentale *de eadem re et persona*. In siffatta ottica, condivide la medesima matrice assiologica della “irrevocabilità” (art. 648 c.p.p.)¹⁶, contribuendo a cristallizzare il comando contenuto nel dispositivo¹⁷. Senza un vincolo negativo alla possibilità di rinnovati procedimenti sul medesimo oggetto l’irrevocabilità rappresenterebbe, in effetti, «condizione giuridica priva di significato»¹⁸: nessuna decisione, per quanto rimasta intatta¹⁹, garantirebbe la stabilità del prodotto giudiziario se non si vietasse l’avvio di successive vicende sull’identica *regiudicanda*. Indiscutibile è, altresì, che la stabilità operi in funzione della certezza delle situazioni giuridiche²⁰, certezza che, a sua volta, risponde all’interesse generale a evitare che le pronunce giurisdizionali restino, sempre, nell’attesa di nuovi interventi²¹.

¹⁰ Come osserva TRIPODI (2022), p. 43, «tra i pilastri concettuali che sorreggono il “tempio” della logica *de-cumulativa*, [il *ne bis in idem* processuale è] di certo quello fornito dello spettro contenutistico più definito e, in quanto tale, capace di assicurare le *performances* operative meno incerte».

¹¹ Così GIACONA (2023), p. 64. V., altresì, DI BITONTO (2016), p. 1345, secondo cui «la doppia punizione in sede amministrativa e penale dello stesso fatto non è questione di natura processuale bensì relativa al diritto punitivo, poiché si pone in aperto contrasto con la regola generale del c.d. *ne bis in idem* sostanziale, che vieta di punire due volte l’autore di un illecito».

¹² Nel senso dell’impossibilità di esportare gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza sovranazionale in tema di doppi binari all’ipotesi di duplicazione di procedimenti formalmente penali, che abbiano ad oggetto reati in concorso formale, v. MADIA (2020), p. 201 ss., il quale trae la conclusione da Corte cost., 21 luglio 2016, n. 200, in *Giur. cost.*, 2016, p. 1420.

¹³ Lo definisce «un rimedio determinato dalla competenza di due diverse autorità (giudiziaria e amministrativa)» per l’irrogazione della sanzione, GIACONA (2023), p. 64.

¹⁴ Così BUFFON (2019), p. 528. Come osserva RUGGIERO (2022), p. 109, «continuare a parlare di *ne bis in idem* se si può ammettere che, dopo una prima condanna, possa intervenire un secondo procedimento [...] è un non senso. Non siamo più, difatti, di fronte ad uno strumento per impedire la duplicazione di accertamenti diversi per il medesimo fatto, ma al mezzo per evitare una doppia sanzione complessivamente sproporzionata: e difatti, da più parti si è osservato come sarebbe più corretto parlarne nella diversa ottica del *ne bis in idem* sostanziale».

¹⁵ Per un efficace affresco sulle funzioni del principio, v. DI CHIARA (2021), p. 3 ss.

¹⁶ RAFARACI (2010), p. 860.

¹⁷ MANCUSO (2012), p. 43.

¹⁸ Così NORMANDO (2009), p. 32.

¹⁹ RAFARACI (2010), p. 860.

²⁰ Cfr., *ex multis*, Corte cost., 5 marzo 1969, n. 28, in *Giur. cost.*, 1969, p. 391, che pone l’accento sull’interesse «fondamentale di ogni ordinamento alla certezza e alla stabilità delle situazioni giuridiche ed all’intangibilità delle pronunce giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato». In tempi più recenti, che la *res iudicata* sia espressiva «dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici esauriti» è stato ribadito da Corte cost., 12 ottobre 2012, n. 230, in *Cass. pen.*, 2013, p. 890.

²¹ Così CORDERO (1985), p. 604.

Il *ne bis in idem*, in tal modo inteso, è, pertanto, conseguenza «non mediata e necessaria» del formarsi del giudicato²², o meglio un suo «corollario», o, per così dire, un «riflesso»²³, un aspetto coesistente e ineliminabile; attraverso lo stesso, la *res iudicata* viene custodita da una «serratura a doppia mandata»²⁴, che dà corpo alla «somma preclusione»²⁵.

La correlazione stabilità-certezza non è, però, l'unica chiave di lettura del fenomeno. Calata nella trama intessuta dalla Costituzione, la *firmitas* del giudicato riveste una pregnanza affatto peculiare, rispondendo all'ulteriore obiettivo di garantire la sicurezza dei diritti e la libertà del singolo²⁶. Il divieto di statuire nuovamente su ciò che è stato già deciso, nel sottrarre l'individuo a una teoricamente illimitata e arbitraria persecuzione penale²⁷, presenta rilevanti connotati soggettivi: «non sarebbe più tranquilla una società governata da siffatta legge che vedesse i cittadini perpetuamente esposti al pericolo di rinascanti processi, senza che le istituzioni offrissero loro un porto di sicurezza»²⁸.

L'immagine del *ne bis in idem* come limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale, elaborata dal pensiero liberale²⁹ e recuperata, nel vigore del codice «Rocco», da attenta riflessione³⁰, è penetrata, nel tempo, anche nei percorsi giurisprudenziali, che ne hanno gradualmente avvalorato la matrice di garanzia della persona³¹; dimensione, questa, ritenuta, dai più maturi approdi del diritto vivente, prioritaria rispetto all'«esigenza pratica» di certezza degli esiti processuali³², in quanto intimamente legata alla necessità di salvaguardare il «godimento delle libertà connesse allo sviluppo della personalità»³³. È in detta ottica, peraltro, che il principio è stato trasfuso negli artt. 14, par. 7, PIDCP, 4 Prot. 7 CEDU e 50 CDFUE.

È chiaro che, declinato in termini «soggettivi», il *ne bis in idem* assume le sembianze di diritto, anche per il definitivamente condannato, solo se proiettato nel sistema di garanzie recepite dal tessuto costituzionale³⁴. Qui, in effetti, la stabilità in funzione di certezza, *ratio* primigenia della somma preclusione, perde il carattere totalizzante trasfigurato nel «mito dell'intangibilità»³⁵, emergendo prepotentemente, a partire dall'art. 2 Cost., la necessità di tutelare le prerogative inviolabili della persona.

Che questa tutela non si dissolva con l'irrevocabilità trasparente, *in primis*, dal disposto dell'art. 24, comma 4, Cost. che, in quanto crocevia dei valori su cui si regge l'architettura processuale³⁶, manifesta l'esigenza di una loro protezione anche *post iudicatum*³⁷. Affiora, altresì, dal canone racchiuso nell'art. 27, comma 2, Cost., che s'irradia ben oltre la soglia del giudicato: la «condanna definitiva» non può che essere l'epilogo di un processo rispettoso dei diritti dell'imputato, che abbia raggiunto esiti non lesivi di fondamentali presidi sostanziali e costantemente ancorati a un accertamento idoneo a elidere ogni ragionevole dubbio. Sicché, di fronte all'ingiusto superamento della presunzione di non colpevolezza e all'indebito sacrificio

²² In tal senso, MANCUSO (2012), p. 45.

²³ In questi termini, RAFARACI (2010), p. 860. Parte della dottrina esclude, invece, l'esistenza di un rapporto diretto tra divieto di rivisitazione delle pronunce irrevocabili e inammissibilità di un nuovo giudizio: CALLARI (2012), p. 70 ss.

²⁴ Così, efficacemente, BUFFON (2019), p. 527.

²⁵ L'espressione è riconducibile a CHIOVENDA (1993), p. 271, secondo cui «la somma preclusione finale di tutte le questioni» è la «base della cosa giudicata» e ha «per effetto di escludere la proponibilità di tutte le questioni, fatte o non fatte, decise o non decise, che abbiano per fine di rimettere in contestazione il bene che fu oggetto della pronuncia».

²⁶ DE LUCA (1988), p. 2. Per analoghe considerazioni, v. DALIA (1965), p. 799.

²⁷ In tal senso, DE LUCA (1962), p. 90; LOZZI (1969), p. 913.

²⁸ CARRARA (1911), p. 290.

²⁹ CORDERO (1977), p. 732, il quale evidenzia che la cosa giudicata, se «in materia civile garantisce la certezza e la stabilità dei rapporti patrimoniali», «in sede penale, sottrae il cittadino a ogni ulteriore persecuzione per il medesimo fatto: nello sfondo l'esigenza di un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale».

³⁰ Per una disamina del tema v., *amplius*, MANCUSO (2012), p. 5 ss.

³¹ Per una ricostruzione della parabola cfr., volendo, TROISI (2015), p. 1 ss.

³² Cfr. Cass, Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 42858, in *Cass. pen.*, 2015, p. 41.

³³ V. Corte cost., 21 luglio 2016, n. 200, in *Giur. cost.*, 2016, p. 1420, che correla il *ne bis in idem* agli artt. 24 e 111 Cost.

³⁴ In dottrina si è evidenziato che il *ne bis in idem*, sebbene tuteli anche il condannato, impedendo rivisitazioni *in peius* delle statuizioni contenute nella sentenza, ha inevitabilmente «un costo per la persona già condannata» [RAFARACI (2010), p. 862], la quale paradossalmente «potrebbe avere interesse a sottoporsi ad una pluralità di giudizi, al fine di beneficiare della pronuncia a lui più favorevole (art. 669 c.p.p.)» [DALIA e DELLA MONICA (2002), p. 4; cfr., anche, LUPÀRIA (2012), p. 81]. In effetti, per il condannato, «sono puro guadagno i giudizi ulteriori» [CORDERO (2012), p. 1161]; a causa del divieto, tuttavia, «non può sperare in un nuovo processo che ponga rimedio all'errore giudiziario» [CAPRIOLI e VICOLI (2011), p. 72].

³⁵ Si tratta della visione sottesa alla codificazione del 1930, su cui v., tra gli altri, NORMANDO (1996), p. 16 ss.; SCALFATI (1995), p. 14 ss.

³⁶ Cfr. Corte cost., 24 gennaio 1969, n. 1, in *Giur. cost.*, 1969, p. 1.

³⁷ Nella previsione dell'art. 24, comma 4, Cost. è stato rinvenuto, sia in dottrina [cfr., anche per ulteriori riferimenti, D'ORAZI (2003), p. 198; GIALUZ (2005), p. 82; MOSCARINI (2005), p. 86], che in giurisprudenza (v., tra le altre, Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2018, n. 6141, in *CED Cass.*, n. 274627; Cass., Sez. Un., 26 settembre 2001, n. 624, *ivi*, n. 220443), il fondamento costituzionale della revisione. In senso contrario, v. CALLARI (2012), p. 56 ss. Sul tema, volendo, v. anche TROISI (2011), p. 100 ss.

della libertà personale, la Carta costituzionale non pone alcun vincolo, anzi impone (proprio in forza dell'interagire degli artt. 24, comma 4, e 27, comma 2, Cost.) di prevedere rimedi funzionali a ripristinare legalità e giustizia.

Inteso come garanzia di affrancamento dalla pretesa punitiva statale, il divieto di *bis in idem*, pertanto, se costituisce barriera invalicabile all'esperimento di impugnazioni straordinarie "sfavorevoli" e al nuovo esercizio dell'azione penale³⁸, non impedisce affatto modifiche *in melius* della pronuncia conclusiva³⁹, quando giustificate dal bisogno di salvaguardare valori che si collocano al vertice della gerarchia costituzionale⁴⁰.

La prospettiva è feconda: perfezionatasi l'irrevocabilità, la persona acquista il diritto – riconducibile al concetto stesso di «giusto processo»⁴¹ – di «non permanere in uno stato di perenne assoggettamento alla giurisdizione»⁴²; tale diritto ha assunto, nel tempo, carattere di vero e proprio principio generale del sistema che, trascendendo il legame "primigenio" con la figura concettuale del giudicato⁴³, si presenta come presidio atto a porre la persona al riparo dal rischio di *multiple prosecutions*, in sintonia con esigenze di razionalità nell'esercizio della giurisdizione. Depurato da istanze di tutela della certezza giudiziale, il *ne bis in idem* si è andato, così, collocando, sempre più, nell'area dei presidi soggettivi, quale barriera a forme di «abuso del processo» ed espressione del diritto, di matrice giusnaturalistica, alla «singolarità della persecuzione»⁴⁴.

È proprio in questo suo aspetto più evoluto che il paradigma assume portata tale da spiegare i propri effetti «a raggiera verso l'intero ordinamento giuridico», a prescindere dalla natura formalmente penale o meno del nuovo procedimento⁴⁵. Sottesa è l'idea, di carnelluttiana memoria, del procedere come forma "atipica" di punizione⁴⁶, sofferenza inevitabile per l'imputato, ma "prezzo" inaccettabile per chi abbia già subito l'intero ciclo del giudizio. Obiettivo diviene, dunque, precludere il mero assoggettamento ad ulteriore procedimento "penale"⁴⁷, con i costi sul piano umano che ne discendono⁴⁸.

3. Morfologia: l'improcedibilità del procedimento *in idem*.

La morfologia operativa del principio è codificata nell'art. 649, comma 1, c.p.p.: formatosi il giudicato, l'effetto che s'irradia verso l'esterno – non l'unico, ma, senz'altro, il "più puro"⁴⁹ – impedisce il successivo inizio o la prosecuzione di ogni altra vicenda procedimentale penale sul medesimo "oggetto" ed è insuscettibile – all'infuori delle eccezioni espressamente codificate (artt. 69, comma 2, e 345 c.p.p.) – di vicende risolutive.

Il divieto così sancito – recuperato, in identica formulazione, dall'art. 90 c.p.p. 1930 – si produce «per il sol fatto della giuridica esistenza e validità del primo titolo»⁵⁰. Il nesso di ineluttabile consequenzialità che la norma instaura tra irrevocabilità e argine alla "nuova sottoposizione a procedimento penale" risulta condizionato unicamente dall'identità tra *res iudicata* e *res in iudicium deducta* e prescinde dal tenore (condanna o proscioglimento) e dalla portata (imperativa o processuale) del *dictum*⁵¹.

L'inosservanza è sanzionata dal comma 2 del medesimo articolo: «se ciò nonostante viene

³⁸ Tendenti, cioè, a rimuovere un'assoluzione ritenuta erronea o a sostituire una pronuncia di condanna con altra a pena più elevata.

³⁹ Cfr., in argomento, D'ORAZI (2003), p. 131 ss.; NORMANDO (1996), p. 109.

⁴⁰ Il problema è, piuttosto, di concreta disciplina positiva, trattandosi di realizzare, a livello legislativo, bilanciamenti che valorizzino il polo soggettivo senza pretermettere del tutto istanze di certezza e di funzionalità del sistema. Ma che la stabilità sia recessiva rispetto all'obiettivo di proteggere i diritti primari, la cui violazione si manifesti dopo il giudicato, non è revocabile in dubbio (così si esprimeva già Corte cost., 9 aprile 1987, n. 115, in *Riv. pen.*, 1987, p. 719).

⁴¹ Cfr., tra gli altri, FERRUA (2007), p. 33; GALANTINI (1981), p. 101; PISANI (2005), p. 553 ss.

⁴² MANCUSO (2012), p. 42.

⁴³ LUPÁRIA (2012), p. 139.

⁴⁴ LUPÁRIA (2012), p. 79 ss., che discorre, altresì, di diritto alla "unicità della persecuzione", già prefigurato da AMODIO e DOMINIONI (1968), p. 373.

⁴⁵ Così GAITO (2019), p. 6.

⁴⁶ CARNELUTTI (1952), p. 161. L'impostazione è richiamata, con riferimento al *ne bis in idem*, da ASTARITA (2008), p. 733 ss.; LUPÁRIA (2012), p. 81.

⁴⁷ In argomento, sia consentito il rinvio a TROISI (2006), p. 722.

⁴⁸ GALANTINI (1981), p. 98.

⁴⁹ Cfr. RUGGERI (2004), p. 295, il quale considera il *ne bis in idem* una «preclusione neutra», che si sviluppa in una dimensione esclusivamente processuale.

⁵⁰ MANCUSO (2012), p. 55. In *ne bis in idem* da giudicato risulta, invero, «svincolato dalla efficacia di accertamento, contenuto nella sentenza» [così DE LUCA (1988), p. 3 ss.; LOZZI (1969), p. 913].

⁵¹ *Contra*, CORBI (1992), p. 90, il quale esclude che per le sentenze meramente processuali operi il divieto di *bis in idem*.

di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo».

La previsione, per come formulata (sulla falsariga della corrispondente norma del codice “Rocco”), *minus dixit quam voluit*.

A essere precluso è, in realtà, non solo il “nuovo inizio”, ma anche la prosecuzione del procedimento già instaurato prima che, nell’altro, si sia perfezionata l’irrevocabilità⁵². La verifica del *bis* non è, peraltro, confinata agli stadi successivi all’esercizio dell’azione, come sembrerebbe alludere il riferimento ad «ogni stato e grado del processo» e alla pronuncia di «sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere», ma s’impone sin dall’avvio dell’*iter*.

Lo si ricava sia dalla formula «procedimento penale», comprensiva di indagini e processo, adoperata in entrambi i commi per indicare l’attività preclusa, sia da ragioni di ordine logico, essendo irrazionale imporre al magistrato di instaurare un giudizio destinato a concludersi con «la decisione che l’imputato non doveva essere sottoposto a nuovo procedimento penale»⁵³.

Ma è la patologia che si genera a renderne doverosa la rilevazione fin dalle indagini. L’enunciato normativo, in effetti, a fronte del formarsi del giudicato, da un lato, frappone un ostacolo all’inizio di un «nuovo procedimento», dall’altro, vieta al giudice di statuire nel merito⁵⁴, imponendogli di “chiudere” la vicenda con una pronuncia di *absolutio ab instantia*⁵⁵. Ciò che la previsione codifica è, dunque, un vizio del procedere, che incarna una vera e propria causa di improcedibilità⁵⁶, di cui l’organo giurisdizionale non può che prendere atto, dichiarandola, appunto, con sentenza.

Se della mancanza di un presupposto del procedere si tratta⁵⁷, al dovere del giudice di definire in rito il processo (artt. 425, 469, 529 e, in generale, art. 129 c.p.p.) fa, allora, da specchio l’obbligo del magistrato di arrestare l’indagine presentando richiesta di archiviazione (art. 411, comma 1, c.p.p.)⁵⁸. La situazione patologica riceve, insomma, un “trattamento” simmetrico nella fase investigativa e in quelle processuali⁵⁹.

Esercitata l’azione, la “regola di condotta” posta dalla norma, nel riecheggiare l’identica locuzione («ogni stato e grado del processo») impiegata nell’art. 129 c.p.p., si connota in termini di *immediata* declaratoria. Sicché, non appena il vizio si palesi, il giudice, senza attendere l’esito della fase in corso, deve compiere tutti gli «atti necessari a condurre alla conclusione del processo con una pronuncia in rito»⁶⁰, bloccando ogni attività in essere, diversa da quelle volte alla verifica degli estremi dell’improcedibilità⁶¹.

Il non luogo a procedere o il proscioglimento (*sub specie* di non doversi procedere) – a seconda del momento processuale (udienza preliminare o giudizio) in cui interviene la sentenza⁶² – è reso con le formule (mutuate dal disposto degli artt. 425 e 529 c.p.p.) «l’azione penale non doveva essere iniziata», se il precedente giudicato già sussisteva all’atto delle determinazioni del pubblico ministero, o «l’azione penale non deve essere proseguita», qualora la cosa giudicata si sia perfezionata durante l’*iter*. La «causa» da indicare nel dispositivo arricchisce la

⁵² Sul divieto di prosecuzione, v. RAFARACI (2010), p. 861. Si tratta di conclusione avvalorata anche dalla Corte di Giustizia, la quale ha chiarito, nell’esegesi dell’art. 50 CDFUE, che «se è vero che l’applicazione del principio del *ne bis in idem* presuppone l’esistenza di una precedente decisione definitiva, da ciò non consegue necessariamente che le decisioni successive alle quali osta detto principio possano essere solo quelle adottate dopo tale precedente decisione definitiva. Infatti, tale principio esclude che, qualora esista una decisione definitiva, possa essere avviato o proseguito un procedimento penale per gli stessi fatti», sicché tale principio «si applica dal momento in cui una decisione di natura penale è divenuta definitiva, indipendentemente dal modo in cui tale decisione abbia acquisito carattere definitivo» (Corte Giust. UE, 14 settembre 2023, *Volkswagen Group Italia e a.*, C-27/22, §§ 58-63).

⁵³ Così Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, in *Cass. pen.*, 2006, p. 28.

⁵⁴ Cfr. MANCUSO (2012), p. 405, il quale collega il divieto di reiterare la verifica sull’accusa alla consumazione del potere decisorio già espresso nel provvedimento definitivo.

⁵⁵ V., al riguardo, DOMINIONI (1974), p. 53 ss.

⁵⁶ Così Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 27, in *Giur. cost.*, 1995, p. 257, che, sia pure con riferimento alla preclusione nascente dal provvedimento di archiviazione, ha qualificato il vizio come improcedibilità, escludendone la riconducibilità alle cause di nullità. Allo stesso modo, Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, cit., la quale, con riferimento alle situazioni di litispendenza ed alla preclusione nascente dalla consumazione del potere di azione, ha ricondotto il vizio tra le cause atipiche di «improvvisabilità dell’azione penale», richiamando Corte cost., 27 luglio 2001, n. 318, in *Giur. cost.*, 2001, p. 4.

⁵⁷ In argomento cfr., volendo, TROISI (2021), p. 112 ss.

⁵⁸ Cfr., tra gli altri, CAPRIOLI e VICOLI (2011), p. 101; SCOMPARIN (2008a), p. 111. *Contra*, CORBI (1992), p. 94, secondo cui, anche nelle indagini, il giudice, applicando il disposto dell’art. 129, comma 1, c.p.p., dovrebbe pronunciare sentenza di non luogo a procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

⁵⁹ Salvo quanto si dirà con riferimento al giudizio di cassazione (*infra*, § 4).

⁶⁰ Cfr. DOMINIONI (1974), p. 81.

⁶¹ In questo senso si esprime, sia pur con riferimento alla litispendenza, BONTEMPELLI (2017a), p. 295.

⁶² GAITO e RANALDI (2016), p. 124.

formula⁶³ e si concreta nell'enunciare la specifica forma di improcedibilità oggetto di rilievo, che, nel caso dell'art. 649 c.p.p., è appunto il divieto di un secondo procedimento *post iudicatum*⁶⁴.

Analogo approdo è prospettabile nella fase preliminare. Accertato il *bis in idem*, l'organo inquirente deve porre *immediatamente* fine alle indagini, determinandosi per l'inazione. Lo si trae dal disposto degli artt. 411 e 346 c.p.p. Il primo, nel prescrivere la richiesta di archiviazione «quando» – nel senso di «non appena»⁶⁵ – risulti la sussistenza dell'improcedibilità, «imprime una decisa accelerazione all'iter procedurale, coerentemente alla natura della questione emersa, che non riguarda il merito dell'addebito provvisorio, ma la stessa ritualità del procedere»⁶⁶. Il secondo, nel dettare una regola valevole per ogni figura di improcedibilità, impedisce, allorché la condizione sia insuscettibile di verificarsi (come nel caso del *ne bis in idem ex iudicato*), il compimento di ogni atto investigativo o probatorio, senza che residui un interesse dell'indagato all'approfondimento delle investigazioni su elementi a proprio favore⁶⁷.

4. *Segue: il favor rei.*

In linea generale, dunque, il diritto all'unicità della persecuzione è assicurato reprimendo, con l'improcedibilità, l'avvio o il prosieguo del procedimento *in idem*. Allorché, tuttavia, quest'ultimo abbia già percorso i gradi di merito e penda dinanzi alla Corte di cassazione, la tutela muta fisionomia.

In tal caso, infatti, non si tratta più di preservare l'imputato da un'*ulteriore* vicenda procedimentale: la *multiple prosecutions* si è oramai radicata, con i conseguenti pregiudizi. Il criterio di "priorità" non è più in grado di salvaguardare l'interesse della persona a non essere giudicata due volte per il medesimo episodio. Occorre rimediare all'avvenuta lesione attraverso un meccanismo che esalti la matrice di presidio individuale del fenomeno preclusivo⁶⁸.

La regola dell'improcedibilità non esce, del tutto, di scena: il giudice di legittimità annulla senza rinvio la pronuncia impugnata «se vi è contraddizione» con «un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto» (art. 620 lett. *b* c.p.p.), ordinando «l'esecuzione della prima sentenza» (art. 621 c.p.p.)⁶⁹. È questo, in verità, risolto già prefigurato dal combinato disposto degli artt. 649, comma 2, e 620, lett. *a*, che impongono di cassare il *decisum* reso nel processo in cui «l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita»⁷⁰.

Nondimeno, «se si tratta di una sentenza di condanna», la Corte «ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'art. 669» (art. 621 c.p.p.)⁷¹. Sebbene il dato testuale faccia esplicito riferimento alla sola ipotesi di "condanna", deve ritenersi, *a fortiori*, che la previsione operi anche in caso di proscioglimento⁷².

Insomma, nell'evenienza in cui tra le due sentenze – la prima irrevocabile e la seconda oggetto di ricorso – vi sia «contraddizione» (da intendersi, ovviamente, in senso pratico e non logico), all'antiorità cronologica subentra il canone del *favor rei*. La norma, nel "convertire" il ricorso ordinario contro la sentenza più vantaggiosa «in un ricorso straordinario» avverso

⁶³ Ciò a differenza di quanto avviene nei casi di proscioglimento nel merito, in relazione ai quali la causa dell'assoluzione esaurisce, in realtà, la "formula" ed è riconducibile esclusivamente alle formule specifiche tassativamente contemplate dall'art. 530 c.p.p. Cfr., al riguardo, anche per ulteriori spunti, MORELLI (2014), p. 316, il quale evidenzia che «il dispositivo della decisione liberatoria in rito è tendenzialmente più dettagliato di quello dell'assoluzione».

⁶⁴ Cfr., sul tema, BONTEMPELLI (2017a), p. 277 ss.

⁶⁵ Così MARZADURI (1990), p. 119.

⁶⁶ In tal senso, v. BONTEMPELLI (2017a), p. 306, il quale rimarca la differenza rispetto al disposto dell'art. 408 c.p.p.

⁶⁷ Non è dato rinvenire, all'interno dell'ordinamento, né il riconoscimento di un siffatto interesse, né alcuno strumento per la sua realizzazione; così SCOMPARIN (2008b), p. 229.

⁶⁸ Cfr., in argomento, NORMANDO (2009), p. 51.

⁶⁹ Parte della dottrina, tuttavia, riconosce un'autonoma sfera operativa al disposto dell'art. 620, lett. *b*), c.p.p., non confinata al *ne bis in idem* da giudicato, operante, cioè, anche in caso di contrasto tra decisioni non irrevocabili [v. RUGGERI (2010), p. 260 ss.; nella medesima ottica, BONTEMPELLI (2017a), p. 114 ss., secondo cui la previsione sarebbe espressione di un generale divieto di doppio procedimento, da intendersi sia come doppio procedimento incidentale, che come doppia indagine preliminare].

⁷⁰ Cfr. RAFARACI (2010), p. 878.

⁷¹ Rimarca come, sottesa alla previsione, sia «un'opportuna anticipazione dei criteri risolutivi del conflitto pratico di giudicati di cui all'art. 669 c.p.p.», SCOMPARIN (2008a), p. 113.

⁷² V., per tutti, CORDERO (2012), p. 1160. *Contra*, CORBI (1992), p. 95, secondo cui la regola di cui all'art. 621 c.p.p. opera soltanto se si tratta di «due decisioni di condanna, la cui "contraddizione" consiste in una differente quantità di pena irrogata».

quella sfavorevole⁷³, non collide con il *ne bis in idem*⁷⁴. È, anzi, proprio la componente garantistica del principio – prioritaria, come detto, nel bilanciamento tra le esigenze in conflitto – a rendere doveroso l'esito: nel contrasto tra i *dicta*, è accordata prevalenza alla pronuncia più favorevole, quand'anche ciò implichi l'annullamento di quella già irrevocabile.

Qualora, poi, si perfezioni il doppio giudicato, il *favor rei* si manifesta nella sua pienezza, dando corpo alla regola per cui è ordinata l'esecuzione della sentenza più favorevole, previa revoca delle altre (art. 669 c.p.p.). La deroga all'irrevocabilità è solo "formale" (si traduce, cioè, nella mera rimozione di una sentenza definitiva), ma, a ben vedere, nessun ruolo giocano più le esigenze di stabilità e certezza, già messe in crisi dal perfezionarsi della seconda *res iudicata*.

Innovando rispetto alla disciplina del codice "Rocco", che attribuiva la competenza alla Suprema Corte (art. 579 c.p.p. 1930), la tutela è ora affidata al giudice dell'esecuzione (individuato ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p.), quale "giudice naturale" di tutte le questioni relative al legale perfezionarsi del titolo⁷⁵. La novità dell'assetto è costituita dall'aver anteposto ai criteri selettivi di fonte normativa la facoltà di scelta dell'interessato, sia in caso di condanne a pene diverse, che di conflitto tra più sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento (art. 669, commi 2 e 7, c.p.p.). L'approdo è indice della volontà legislativa di assicurare un «*favor rei* determinato in concreto»⁷⁶, elevando l'interessato «ad "unico giudice qualificato dei propri interessi"» e ravvisando nella "preferenza" da questi manifestata «il "modo più semplice e al tempo stesso più efficace" per garantire l'esecuzione della sentenza più favorevole»⁷⁷. Sicché natura sussidiaria, rispetto alla facoltà di indicazione, hanno i parametri comparativi tipizzati dalla norma.

5. La trasposizione sul versante dei doppi binari: il *close connection test*.

Volendo sintetizzare, il divieto di *bis in idem*, nel salvaguardare il diritto alla unicità della persecuzione penale, determina, di regola, l'improcedibilità della seconda vicenda; tuttavia, allorché quest'ultima si sia conclusa nei gradi di merito o, addirittura, con sentenza passata in giudicato, subentra il *favor rei*, che impone l'esecuzione della pronuncia più favorevole. Entrambi i meccanismi postulano la mera verifica di identità della persona e di medesimezza del fatto.

È in questa dimensione che la Corte europea, con la sentenza *Grande Stevens c. Italia* del 2014⁷⁸, aveva trasposto la preclusione nel comparto dei doppi binari punitivi (nella specie, quello di materia di abusi di mercato)⁷⁹. In base a tale approdo, infatti, una volta chiarita la natura sostanzialmente penale dell'illecito amministrativo, secondo il noto concetto di *matière pénale* inaugurato dalla decisione *Engel c. Paesi Bassi* del 1976, l'operatività del divieto era condizionata unicamente dai presupposti dell'*idem factum* e dell'*eadem persona*, accertati i quali si generava l'improcedibilità del nuovo procedimento (*penale o formalmente amministrativo*, che fosse)⁸⁰, secondo un approccio perfettamente in linea con il disposto dell'art. 649 c.p.p.⁸¹.

Dirimpenti ne erano i risvolti: la garanzia processuale era destinata a divenire «una sorta di

⁷³ LOZZI (2023), p. 873 ss. Nello stesso senso, SCOMPARIN (2008a), p. 113, la quale, peraltro, rimarca come la sentenza della Suprema Corte conservi, comunque, carattere processuale, fungendo «da mero tramite per la sostituzione di una decisione».

⁷⁴ La considera in deroga al *ne bis in idem*, CORDERO (2012), p. 1160. Discorre di «limiti all'operatività del *ne bis in idem* nel giudizio di legittimità», SCOMPARIN (2008a), p. 112. Afferma che la funzione di garanzia del *ne bis in idem* «si arresta nel giudizio di cassazione, dove subentra il criterio del *favor rei*», BONTEMPELLI (2017a), p. 273.

⁷⁵ CORBI (2012), p. 319.

⁷⁶ Così VIGONI (2009), p. 181.

⁷⁷ KALB (1995), p. 369.

⁷⁸ Si tratta di Corte EDU, 4 marzo 2014, *Grande Stevens c. Italia*, §§ 220-229. In dottrina, *ex multis*, D'ALESSANDRO (2014), p. 614 ss.; DE AMICIS (2014), p. 201 ss.; FLICK e NAPOLEONI (2014), p. 963 ss.; VIGANÒ (2014), p. 219 ss.

⁷⁹ Già in precedenza, in realtà, la Corte aveva riconosciuto l'operatività del divieto di secondo giudizio tanto nei casi in cui la prima sanzione fosse di carattere formalmente amministrativo, sia in quelli inversi (cfr. Corte EDU, 29 maggio 2001, *Franz Fischer c. Austria*, § 22; Corte EDU, 20 luglio 2004, *Nitikin c. Russia*, § 37; Corte EDU, Grande Camera, 10 febbraio 2009, *Zolotukhin c. Russia*, §§ 110-111; Corte EDU, 16 giugno 2009, *Ruotsalainen c. Finlandia*, § 50).

⁸⁰ Come rimarca TRIPODI (2022), p. 43, «concluso definitivamente l'uno, l'apertura o la prosecuzione dell'altro procedimento, vertente sullo stesso fatto storico, risultano automaticamente in violazione del *ne bis in idem*».

⁸¹ Sui tentativi (falliti) di procedere a una interpretazione convenzionalmente orientata dell'art. 649 c.p.p., per uniformarlo alla pronuncia *Grande Stevens c. Italia*, o di procedere all'applicazione diretta delle norme sovranazionali a tutela del *ne bis in idem*, v., *ex multis*, PROCACCINO (2022), p. 275 ss.; RUGGIERO (2022), p. 94 ss.

ghigliottina, sotto la cui lama poteva finire non solo il doppio binario penale-amministrativo, rispetto al quale l'arma era stata forse apprestata e in più occasioni agevolmente utilizzata, ma anche altri cumuli sanzionatori»⁸².

Proprio per la sua “intransigenza”, l'epilogo è stato, come noto, profondamente rivisitato (a mo' di vera e propria “curva a gomito”), nel volgere di poco più di due anni, dalla Grande Camera con la pronuncia resa nel caso *A. e B. c. Norvegia*, che ha eletto a criterio generale – per discernere se, nella materia in analisi, si configuri un *bis* idoneo a infrangere il diritto consacrato all'art. 4 Prot. 7 CEDU – quello della *sufficiently close connection in substance and time*, definendo, sia pur attraverso clausole sprovviste di rigorosa tipizzazione, gli indici alla luce dei quali eseguire il *test*.

Segnatamente, quanto al nesso sostanziale, occorre appurare: che i “procedimenti” (*rectius*, le sanzioni) perseguano obiettivi complementari e attingano aspetti diversi della medesima condotta anti-giuridica; che il cumulo sia prevedibile *ex ante*; che gli accertamenti si svolgano in modo da evitare, per quanto possibile, ripetizioni nella raccolta e nel vaglio degli elementi di prova, attraverso un'adeguata interazione tra le diverse autorità e consentendo che gli esiti dell'uno confluiscono nell'altro; e, *soprattutto*, che la “pena” irrogata all'esito del primo procedimento sia presa in considerazione nell'altro, al fine di assicurare la complessiva proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Riguardo, invece, al collegamento temporale, non è indispensabile che le vicende siano condotte simultaneamente, purché vi sia un legame sufficientemente stretto da proteggere l'individuo da incertezze e lungaggini conseguenti a *iter* protrattisi per un tempo eccessivo⁸³.

Il medesimo impianto è stato recepito – a partire dalle tre sentenze “gemelle” rese nel 2018 su questioni pregiudiziali sollevate da giudici italiani⁸⁴ – dalla Corte di giustizia UE, seppur da una visuale parzialmente diversa, volta non tanto a ritenere rispettato il divieto in caso di esito positivo del *close connection test*, come nella giurisprudenza strasburghese, quanto a reputare giustificate, in tal caso, ai sensi dell'art. 52, par. 1, CDFUE, deroghe al principio⁸⁵.

Sono stati, così, innestati, nella verifica del *bis*, apprezzamenti ampiamente discrezionali sulle concrete modalità di svolgimento dei procedimenti *in idem* e sull'equità della globale risposta punitiva⁸⁶; apprezzamenti che, però, fuoriescono del tutto dall'orbita e dalla morfologia tradizionale della preclusione *ex iudicato*, come disciplinata dal codice di rito e trasfusa nelle Carte sovranazionali, a cui è, in particolare, estraneo ogni discorso sulla proporzionalità della pena⁸⁷; garanzia, quest'ultima, lo si è più sopra detto, ancorata a basi giuridiche (gli artt. 3 e 27 Cost.) completamente distinte da quelle su cui si fonda il diritto di fonte “processuale”.

6.

La (affrettata) virata verso la “proporzionalità”.

L'accento posto dalla *Grande Chambre* sul parametro della proporzionalità (preceduto, nel costrutto argomentativo, dall'avverbio “soprattutto”), l'analoga enfasi accordata allo stesso dalla Corte di giustizia nel “trittico” del 2018, la maggiore maneggevolezza di siffatto crite-

⁸² Così, efficacemente, TRIPODI (2022), p. 56.

⁸³ Corte EDU, Grande Camera, 16 novembre 2016, *A. e B. c. Norvegia*, §§ 132-134. Al riguardo v., tra i tanti, BONTEMPELLI (2017b), p. 576 ss.; CASSIBBA (2017), p. 351 ss.; DE AMICIS e GAETA (2017), p. 469 ss.; FIMIANI (2017), p. 5 ss.; VIGANÒ (2016), § 1 ss.

⁸⁴ Si tratta di Corte Giust. UE, Grande Sez., 20 marzo 2018, *Garlsson Real Estate e a.*, C-537/16; Corte Giust. UE, Grande Sez., 20 marzo 2018, *Di Puma e Zecca*, C-596/16 e C-597/16; Corte Giust. UE, Grande Sez., 20 marzo 2018, *Menci*, C-524/15.

⁸⁵ Cfr., tra gli altri, DEAGLIO (2019), p. 1434 ss.; NASCIBENE (2020), p. 95 ss.; SCOLETTA (2021), p. 187 ss.

⁸⁶ In senso critico v., per tutti, PAULESU (2021), p. 1210 ss., il quale auspica «il definitivo abbandono del test della stretta connessione sostanziale e temporale e della fallace e mistificatoria idea pan-repressiva che lo sorregge: un sistema punitivo globalmente considerato, liquido, alimentato da una ipertrofia sanzionatoria che si vorrebbe tendenzialmente immune al *ne bis in idem* convenzionale» (p. 1213). Sintomatiche sono, del resto, le parole utilizzate nella *dissenting opinion* del Giudice Pinto de Albuquerque, secondo cui il «diritto individuale e inalienabile al *ne bis in idem*» viene degradato a «diritto fluido, angusto, in una parola illusorio» (§ 80). Indiscutibile è, in effetti, l'estrema vaghezza dei criteri che governano il *close connection test* [cfr. CASSIBBA (2017), p. 352] e l'imprevedibilità degli esiti della relativa applicazione [RUGGIERO (2017), p. 3809]. Perplesità desta, in particolare, il parametro del coordinamento probatorio, il quale, da un lato, sembra essere proprio la spia della violazione del *ne bis in idem*, vale a dire di un nuovo accertamento sul medesimo fatto sulla base degli stessi presupposti probatori [così RUGGIERO (2022), p. 114], dall'altro, rischia di divenire il grimaldello per l'ingresso nel giudizio penale di materiale probatorio formato, in altra sede, secondo canoni meno garantisti [in argomento, v. TRIPODI (2022), p. 138, il quale propone di «valutare la duplicazione dell'accertamento probatorio come indice della duplicità del procedimento solo quando essa si verifichi nel procedimento amministrativo, ritenendola fisiologica quando invece avvenga in quello penale», tanto da indurre la dottrina a ritenere che «l'inafferrabile principio che impone una totale simbiosi tra i procedimenti non può comunque espandere i propri effetti nel nostro ordinamento» [BIN (2020), p. 120].

⁸⁷ Come osserva RUGGIERO (2022), p. 110, «anche nell'ottica dell'art. 4 Prot. 7, il fine del *ne bis in idem* è quello di non sottoporre un individuo a doppio procedimento, e non quello di assicurargli una pena congrua perché proporzionata».

rio rispetto agli altri e la sotterranea tendenza a ravvisare l'esigenza da salvaguardare proprio nell'evitare eccessi punitivi sono tutti fattori che hanno contribuito, nel sistema interno, all'indomani del *revirement* sovranazionale, a enfatizzare la vocazione "sostanziale" del principio espresso a livello europeo.

In tal senso si è, *in primis*, espressa la Corte costituzionale, escludendo la possibilità di «continuare a sostenere che il divieto di *bis in idem* convenzionale ha carattere esclusivamente processuale, giacché *criterio eminente* per affermare o negare il legame materiale è proprio quello relativo all'entità della sanzione complessivamente irrogata»; sicché, ciò che il divieto «ha perso in termini di garanzia individuale, a causa dell'attenuazione del suo carattere inderogabile, viene compensato *impedendo risposte punitive nel complesso sproporzionate*»⁸⁸. La prospettiva è stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha negato ogni patologia qualora «le sanzioni penale e amministrativa complessivamente irrogate rispettino il principio di proporzionalità»⁸⁹.

Il che ha radicato l'idea di una brusca virata verso la logica sottesa al *ne bis in idem* sostanziale⁹⁰, rispetto al quale il rimedio processuale svolgerebbe una sorta di «funzione ancillare», nel quadro di un «singolare fenomeno di eterogenesi dello strumento»⁹¹, divenendone «una sorta di pleonastica appendice»⁹².

La conclusione, tuttavia, si è, da subito, palesata poco aderente al successivo corso della giurisprudenza europea⁹³, dal quale emerge un impiego "paritetico" degli indici conati in *A. e B. c. Norvegia*: la mancanza di connessione temporale, coordinamento probatorio o complementarietà teleologica è, spesso, risultata decisiva ai fini del riscontro della violazione, a prescindere dal vaglio di congruità della risposta punitiva⁹⁴.

Che quest'ultimo sia solo uno degli ingranaggi del *test* – e non identifichi, di per sé, il valore dal tutelare – si ricava, altresì, dalla pronuncia *Di Puma e Zecca* della Corte di giustizia che, in un caso non coinvolgente problematiche afferenti all'entità della "pena", ha ritenuto in conflitto con l'art. 50 CDFUE, in quanto sproporzionata rispetto al fine perseguito (tutela degli interessi finanziari dell'Unione)⁹⁵, la «prosecuzione» di un procedimento teso a irrogare una sanzione pecuniaria sostanzialmente penale in tema di abusi di mercato una volta divenuta definitiva la sentenza assolutoria, vincolante nel giudizio amministrativo, dichiarativa dell'insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito⁹⁶. Nel tradurre l'assunto, la Suprema Corte ha desunto dal valore *extra*-penale del proscioglimento di merito (art. 654 c.p.p.) il ben più pregnante effetto preclusivo da *bis in idem*⁹⁷, idoneo a paralizzare l'accertamento dei medesimi fatti nella differente sede⁹⁸.

⁸⁸ Corte cost., 2 marzo 2018, n. 43, in *Giur. cost.*, 2018, p. 510 (*corsivo aggiunto*).

⁸⁹ Così Cass., Sez. V, 16 luglio 2018, n. 45829, in *CED Cass.*, n. 274179. Come osservato in dottrina, «seguendo tale logica, tutte le previsioni di doppio binario punitivo presenti nel nostro ordinamento potrebbero essere riportate a legittimità nella misura in cui solo si garantisce al giudice del secondo procedimento punitivo il potere di svolgere una valutazione di proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio e di applicare solo ed eventualmente il *surplus* di penalità che ritenga ancora necessario in quanto comunque proporzionato al disvalore del fatto illecito» [SCOLETTA (2022), § 5]. Se ne è ricavato che «il *ne bis in idem* applicato ai doppi binari non è più sinonimo di preclusione di un nuovo accertamento, ma acquisisce questo peculiare significato di garanzia di proporzione della complessiva sanzione, che tuttavia potrebbe tradursi in una decisione di non doversi procedere se il giudice del secondo accertamento dovesse rilevare che la carica offensiva del fatto è stata neutralizzata dalla prima sanzione» [così, in senso critico, RUGGIERO (2022), p. 133].

⁹⁰ Come rileva BONZANO (2022), p. 58, il diritto vivente ha determinato la «preminenza del criterio della proporzione della risposta sanzionatoria complessivamente considerata, con ciò spostando dal piano processuale a quello sostanziale l'operatività del divieto di *bis in idem*: il principio non si attegna come divieto di doppio processo, ma come canone di proporzionalità della reazione punitiva alla gravità del fatto».

⁹¹ Lo rileva, in questi termini, TRIPODI (2022), p. 179.

⁹² BASILE (2019), p. 141.

⁹³ A partire da Corte EDU, 18 maggio 2017, *Jóhannesson e a. c. Islanda*, § 51 ss.

⁹⁴ Per i necessari approfondimenti, v. PROCACCINO (2022), p. 291 ss.; TRIPODI (2022), p. 140 ss.

⁹⁵ Chiaramente, qui, la proporzionalità viene in rilievo non già in chiave *stricto sensu* sanzionatoria, bensì quale principio generale, «funzionale ad assicurare che lo Stato, là dove limiti diritti e interessi privati, intervenga nella misura meno intrusiva possibile», sicché «se il giudice penale assolve, è necessario evitare che una prosecuzione dell'accertamento da parte di autorità diverse per il medesimo fatto si risolva in una illegittima prevaricazione dello Stato nei confronti dell'individuo» [così RUGGIERO (2022), p. 197].

⁹⁶ Corte Giust. UE, Grande Sez., 20 marzo 2018, *Di Puma e Zecca*, §§ 42-45.

⁹⁷ In realtà, come osservato da RUGGIERO (2022), p. 169, che critica *in parte qua* l'apparato motivativo della sentenza sovranazionale *Di Puma e Zecca*, «*ne bis in idem* e art. 654 c.p.p. riguardano profili diversi, non sovrapponibili: se si ravvisano i presupposti per l'operatività del primo, non vi è spazio alcuno per l'applicazione del secondo».

⁹⁸ Cass. civ., Sez. II, 6 dicembre 2018, n. 31632, in *CED Cass.*, n. 651762, in cui si osserva che, «in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione "perché il fatto non sussiste", la portata precettiva dell'art. 50 CDFUE non patisce alcuna limitazione ai sensi dell'art. 52 della stessa Carta e ciò consente il pieno dispiegarsi del divieto di perseguire [...] in sede amministrativa fatti già giudicati in sede penale»; da ciò se ne è tratta «l'impossibilità di proseguire l'accertamento dell'illecito amministrativo configurato dagli stessi fatti storici giudicati (e ritenuti insussistenti) in sede penale; impossibilità che impone l'arresto del procedimento amministrativo (e di quello giudiziario di opposizione alla sanzione amministrativa) prima dell'accertamento definitivo dell'illecito e dell'applicazione della relativa sanzione». Negli stessi termini, più

Analogo epilogo è stato raggiunto, nell'ambito del doppio binario in tema di aiuti europei al settore agricolo, valorizzando la necessità di coordinamento probatorio (oltre che di connessione cronologica) tra i procedimenti: i giudici di legittimità hanno collegato la diretta operatività dell'art. 50 CDFUE al provvedimento archiviativo reso in sede penale – privo, come tale, di efficacia di giudicato – che aveva escluso «la sussistenza dei presupposti di fatto del reato e, quindi, della sanzione amministrativa ad esso strettamente connessa nella sostanza», con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza-ingiunzione opposta⁹⁹.

Riprova di come fattore dirimente non sia l'assenza di cumulo sanzionatorio si rinviene, peraltro, nel settore tributario, in cui, all'enunciazione del principio di specialità (art. 19, comma 1, d.lgs. n. 74/2000), che, almeno in linea teorica, sottrae la materia alle istanze sottese al *ne bis in idem* sostanziale, fa da contraltare l'impiego della logica *bi-procedimentale*: vicenda amministrativa e penale sorgono e proseguono autonomamente (art. 20, comma 1, d.lgs. n. 74/2000)¹⁰⁰; l'ufficio competente irroga la sanzione pecuniaria anche per fatti oggetto di *notitia criminis* (art. 21, comma 1, d.lgs. n. 74/2000); tale sanzione non è, però, eseguibile¹⁰¹, «salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto» (art. 21, comma 2, d.lgs. n. 74/2000)¹⁰².

Il congegno, reputato in rotta di collisione con i dettami europei¹⁰³, seppur mai censurato a livello pretorio, è stato implementato dal legislatore con l'apprestamento, accanto agli esistenti (*ma flebili*) meccanismi di collegamento temporale¹⁰⁴, di specifici moduli di coordinamento probatorio¹⁰⁵: l'efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza dibattimentale di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto (art. 21-*bis* d.lgs. n. 74/2000)¹⁰⁶, da cui, mutuando gli orientamenti sopra esposti, potrebbe derivare l'improcedibilità dell'*iter* "amministrativo" ancora in essere¹⁰⁷; la valenza probatoria, nella verifica del reato,

di recente, Cass. civ., Sez. II, 20 dicembre 2024, n. 33657, *ivi*, n. 673472.

⁹⁹ Si tratta di Cass. civ., Sez. II, 12 dicembre 2023, n. 34637, in *CED Cass.*, n. 669675.

¹⁰⁰ Collega all'introduzione della prova testimoniale nel rito tributario (art. 4, comma 1, lett. c, legge n. 130/2022) la possibilità di ricorrere, nelle more dell'accertamento *extra-penale* e qualora quest'ultimo sia necessario per «decidere sull'esistenza del reato», alla sospensione del processo penale *ex art. 479 c.p.p.*, BISCARDI (2024), p. 179.

¹⁰¹ Come osservato in dottrina, tale non eseguibilità postula l'esistenza del rapporto di specialità tra le due fattispecie *ex art. 19 d.lgs. n. 74/2000*, sovente escluso da radicate prassi giurisprudenziali, in specie in tema di omesso versamento di Iva e di ritenute [cfr., *ex multis*, RAFARACI (2021), p. 203]. Nel senso, invece, della necessità che il giudice nazionale proceda a un'interpretazione conforme dell'art. 19 d.lgs. n. 74 del 2000, attribuendo al principio di specialità un significato ampio e, cioè, comprensivo anche delle ipotesi di concorso di norme che si pongono, come quelle in materia di omesso versamento, in rapporto di progressione illecita, v. SCOLETTA (2019), p. 2657.

¹⁰² È questa la formulazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 87/2024, modifiche che, tuttavia, non sembrano alterare il significato della norma. Come chiarito da Cass. civ., Sez. trib., 8 ottobre 2020, n. 21694, in *Riv. dott. comm.*, 2020, p. 673, solo se la sentenza penale definitiva è di condanna la sanzione amministrativa resta definitivamente inesequibile; se, invece, è favorevole al contribuente la sanzione diviene eseguibile solamente se il procedimento penale è definito «con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto», il che richiede che il fatto sussista, ma ne manchi la rilevanza penale (come potrebbe avvenire in caso di assoluzione per mancato superamento della soglia di punibilità); di conseguenza, unicamente l'esclusione del fatto naturalisticamente inteso, in relazione agli elementi costitutivi vuoi dell'illecito amministrativo vuoi di quello penale, determina l'ineseguibilità definitiva della sanzione.

¹⁰³ Cfr., *ex multis*, BISCARDI (2024), p. 180 ss.; MANCUSO (2016), p. 540 ss.; RAFARACI (2021), p. 201 ss.; TRIPODI (2019), p. 58 ss.

¹⁰⁴ Li passa analiticamente in rassegna Corte cost., 24 ottobre 2019, n. 222, in *Cass. pen.*, 2020, p. 588. Va, al riguardo, evidenziato che il d.lgs. n. 87/2024 ha inserito nell'art. 129 disp. att. c.p.p. un comma 3-*quater* a tenore del quale «quando esercita l'azione penale per i delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il pubblico ministero informa la competente direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, dando notizia della imputazione». Un nuovo comma, volto a imporre all'Agenzia delle entrate di rispondere, trasmettendo senza ritardo l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria, è stato inserito negli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972.

¹⁰⁵ Che si aggiungono alle disposizioni che consentono forme di circolazione del materiale probatorio dall'indagine penale all'accertamento tributario e viceversa; al riguardo, per un'analisi della prassi interpretativa prima della riforma del 2024, v. GALANTINI (2022), p. 999 ss.

¹⁰⁶ Analoga efficacia non è stata accordata, invece, alla pronuncia assolutoria resa all'esito del giudizio abbreviato. Sebbene in linea con quanto previsto dall'art. 654 c.p.p., siffatta esclusione non pare sorretta da adeguata giustificazione, se si considera che, ai sensi del novello art. 21-*bis* d.lgs. n. 74/2000, rilevano solo le assoluzioni con formula piena (e non anche le sentenze di condanna, come nell'art. 654 c.p.p.) e che la *ratio* è assicurare il «coordinamento probatorio» preteso dalla giurisprudenza sovranazionale. In dottrina, peraltro, è stata criticata pure la mancata inclusione, nel raggio operativo della norma, del provvedimento di archiviazione «basato su valutazioni di insussistenza dei presupposti dell'azione e/o della inidoneità del materiale probatorio per il sostenimento del processo» [così SALVATI (2024), p. 545 ss.].

¹⁰⁷ Tale improcedibilità era stata esclusa proprio alla luce della ritenuta inapplicabilità dell'art. 654 c.p.p. (cfr. Cass. civ., Sez. trib., 8 ottobre 2020, n. 21694, cit.). Diversamente, la giurisprudenza tributaria di merito aveva ritenuto che «a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 130/2022, la sentenza penale irrevocabile assume efficacia vincolante e opera automaticamente nel processo tributario» (Corte giust. trib. Puglia, 21 agosto 2023, n. 2445). Nel medesimo senso, in dottrina, BISCARDI (2024), p. 171 ss. Già prima della novella del 2022, RUGGIERO (2022), p. 184 ss. aveva sostenuto che «una assoluzione definitiva perché il fatto non sussiste de[ve] precludere un nuovo accertamento ovvero determinare l'annullamento della sanzione che sia stata già applicata, quando – ovviamente – risulti constatata l'identità del fatto, che del *ne bis in idem* è il presupposto»; in effetti, siccome la sentenza assolutoria che esclude l'esistenza del fatto materiale (e non la mera rilevanza penale, come nel caso del mancato superamento della soglia di punibilità) rende inesequibile la sanzione tributaria già irrogata, a maggior ragione «dovrebbe rendere improcedibile il procedimento tributario che ancora non fosse ancora arrivato alla applicazione della sanzione». Occorre,

delle pronunce irrevocabili rese nel processo tributario e degli atti di definitivo accertamento (anche per adesione) delle imposte (art. 20, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 74/2000), attraverso una regola che, rettamente intesa, dovrebbe fungere da mero limite all'autonomia valutativa *in malam partem* del giudice penale rispetto a esiti più favorevoli raggiunti *aliunde*¹⁰⁸, inidoneo, come tale, a surrogare la necessità di un giudizio rispettoso del contraddittorio per la prova¹⁰⁹. A ciò si aggiunge l'inserimento di una clausola compensatoria finale (art. 21-*ter* d.lgs. n. 74/2000), destinata a operare – è da ritenersi – quando la sanzione tributaria sia stata già eseguita¹¹⁰ o allorché il meccanismo di cui all'art. 21 d.lgs. n. 74/2000 sia reso inoperante dalla ritenuta insussistenza di un rapporto di specialità tra le fattispecie¹¹¹.

Dal disegno¹¹², per quanto ancora insoddisfacente rispetto all'obiettivo perseguito¹¹³, traspare come il pregiudizio individuale scaturente dall'assoggettamento al procedimento *in idem* rilevi ancor prima (e indipendentemente) dell'eventuale *duplíciter* punitivo. Di qui, l'insufficienza di ogni approccio volto a esaurire le criticità dei doppi binari sul versante della proporzionalità, attraverso l'impiego di valvole di scorporo della pena già irrogata, alla stregua di quelle previste dall'art. 187-*terdecies* TUIF o, in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dall'art. 1, comma 7, legge n. 6/2024; quest'ultima, tra l'altro, non accompagnata dalle ulteriori forme connettive che caratterizzano la disciplina degli abusi di mercato¹¹⁴.

Proficuo è, allora, ai fini di un corretto inquadramento del tema, richiamare il tradizionale distinguo che, sul terreno della teoria generale del diritto, si fa tra regole e principi: le prime sono applicabili nella forma del “tutto o niente”, mentre i secondi ammettono applicazioni graduate nella forma del “più o meno”¹¹⁵. Ebbene, se quella codificata nell'art. 649 c.p.p. è indiscutibilmente una regola – riferibile, nella sua portata, ai soli procedimenti *stritico sensu* penali – il divieto di *bis in idem* è, invece, un principio generale del sistema, suscettibile di manifestarsi con morfologia diversa e assumere distinti gradi di intensità¹¹⁶.

Adottando siffatta chiave di lettura, evidente risulta come alla base dei requisiti della connessione sostanziale e temporale, per quanto fluidi, malleabili e manipolabili, come tutti i prodotti del diritto vivente, vi sia la necessità di assicurare al soggetto di non essere esposto

tuttavia, evidenziare che il nuovo art. 21-*bis* d.lgs. n. 74/2000 ha, da subito, suscitato esegesi contrastanti, rendendo necessaria l'investitura delle Sezioni Unite in ordine alla sua portata operativa (se comprende, cioè, anche il rapporto impositivo o la sola parte sanzionatoria) e all'applicabilità all'ipotesi di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. (cfr. Cass. civ., Sez. trib., ord. 4 marzo 2025, n. 5714). In argomento, v. KOSTNER (2025), p. 1 ss.

¹⁰⁸ Già in passato, in giurisprudenza, si è affermato che, in tema di reati tributari, il giudice non è vincolato all'imposta risultante a seguito dell'accertamento con adesione o del concordato fiscale «anche se, per potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tener invece conto dell'iniziale pretesa tributaria dell'Erario, occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l'originaria quantificazione dell'imposta dovuta» (tra le altre, Cass., Sez. III, 4 aprile 2019, n. 29091, in *CED Cass.*, n. 276756).

¹⁰⁹ In realtà, la previsione, a differenza dell'art. 238-*bis* c.p.p., non richiama il criterio valutativo di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., aprendo le porte a esegesi suscettibili di riconoscere alle sentenze tributarie e, addirittura, agli atti di accertamento definitivi una valenza probatoria superiore a quella che la norma codicistica riserva alle pronunce penali irrevocabili rese in altro giudizio. Siccome, tuttavia, non pare essere questa l'*intentio legis*, trattandosi di *novum* volto a salvaguardare il *ne bis in idem* europeo, la norma andrebbe intesa in senso restrittivo, come mero limite all'autonomia valutativa *in peius* e non già come meccanismo elusivo del contraddittorio per la prova. Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità, «ai fini della dimostrazione dell'illecito tributario, il giudice penale deve utilizzare gli strumenti posti a sua disposizione dal codice di rito e, soprattutto, deve adottare il criterio di giudizio dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio” che costituisce il corollario della presunzione di innocenza costituzionalmente imposto dall'art. 27, comma 2, Cost.: il giudice penale, quindi, non può fare ricorso alle presunzioni tributarie semplici che, comportando l'inversione dell'onere della prova, sovvertono in radice il principio della presunzione di innocenza dell'imputato» (Cass., Sez. III, 4 luglio 2023, n. 44170, in *Giuda dir.*, 2023, n. 49).

¹¹⁰ Si pensi all'ipotesi in cui il contribuente abbia scelto di pagare volontariamente il debito tributario, comprensivo della sanzione.

¹¹¹ Cfr., al riguardo, TRIPODI (2022), p. 264, il quale, già prima della riforma, riconosceva che in tale «ipotesi, il giudice, per uniformarsi alle prescrizioni europee, dovrà tener conto, in sede di commisurazione della sanzione, di quella già inflitta»; è il caso degli «illeciti (penali e amministrativi) di omesso versamento, con riferimento ai quali le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ammesso il concorso formale». Sulla necessità, in questi casi, di un meccanismo compensativo si era già espressa Cass., Sez. III, 15 ottobre 2021, n. 2245, in *CED Cass.*, n. 282799.

¹¹² Va segnalato che, in attuazione dell'art. 21, comma 1, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, l'intera disciplina dei rapporti tra procedimento penale e tributario è stata riversata negli artt. 94-98 d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (recante “Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali”) e negli artt. 119 e 124 d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (recante “Testo unico della giustizia tributaria”), destinati ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

¹¹³ Cfr. GIOVANARDI (2024), § 5, secondo cui la nuova normativa appare distante dall'obiettivo di realizzare l'intento della legge delega di «razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del *ne bis in idem*» (art. 20, comma 1, lett. a, n. 1, legge n. 111/2023). Sul tema v., *ex multis*, BORGIA (2024); FLORA (2024); GIOVANNINI (2024); SABBATINI (2024); SCANU (2024).

¹¹⁴ Cfr. CARRARO (2024), p. 27.

¹¹⁵ DWORKIN (1982), p. 93.

¹¹⁶ In tal senso, sia consentito il rinvio a TROISI (2006), p. 732. Si pensi, del resto, alle diverse fattezze che il principio assume ove collegato a provvedimenti *rebus sic stantibus*, quali archiviazione, sentenza di non luogo a procedere e ordinanze cautelari [v., al riguardo, BISCARDI (2021), p. 157 ss.], o al fenomeno della litispendenza [di recente, BONTEMPELLI (2021), p. 131 ss.].

indefinitamente a procedimenti punitivi per lo stesso fatto. Essi, dunque, condividono la medesima matrice assiologica sottesa alla preclusione da giudicato penale¹¹⁷, che, ove rapportata ai doppi binari, si traduce in canoni operativi differenti: non basta più la sola identità di fatto e persona, ma, altresì, la carenza di forme di coordinamento, secondo il *close connection test* di fattura convenzionale.

Ma che l'obiettivo sia salvaguardare il diritto alla singolarità della persecuzione – seppur intesa come assoggettamento a un procedimento solo *sostanzialmente* (e non anche *formalmente*) unico (rilevando, in quest'ottica, pure la complessiva equità della reazione ordinamentale) – non è seriamente revocabile in dubbio.

7.

La riaffermata dimensione processuale.

Segnali di un mutato approccio giurisprudenziale alla materia trasparivano già dalla pronuncia costituzionale n. 145/2020, nella cui trama, pur escludendo a monte il rischio di *bis in idem* per effetto della ritenuta non applicabilità della fattispecie amministrativa censurata (art. 709-ter c.p.c., ora art. 473-bis.39 c.p.c.) in caso di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento (per il quale era intervenuta condanna ai sensi dell'art. 570 c.p.), la Corte procedeva, nondimeno, a eseguire (con esito negativo) il *test* convenzionale, rimarcando che «la rilevata assenza di una stretta connessione tra le sanzioni penale e “amministrativa” [non] pot[eva] essere superata dalla sola possibilità di comminare un trattamento sanzionatorio complessivo proporzionale alla gravità del fatto», in quanto quest'ultimo «non può rappresentare l'unica ragione giustificatrice, in assenza di una stretta connessione sotto il profilo sostanziale, della duplice repressione di un medesimo fatto»¹¹⁸.

L'argomentare, per quanto significativo, che non ha reso meno “inattesa”¹¹⁹ la svolta realizzata dalla successiva sentenza n. 149/2022, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui non vieta l'avvio del giudizio penale per il reato di cui all'art. 171-ter legge n. 633/1941 nei confronti di un imputato che sia stato, per il medesimo fatto, già sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge¹²⁰.

Nonostante assuma carattere *narrow*, in quanto ritagliato sul caso di specie (doppio binario in tema di diritto d'autore e perfezionarsi del giudicato amministrativo prima di quello penale)¹²¹, il *dictum* segna, indiscutibilmente, un nuovo approdo, di merito e di metodo.

Di *merito*, perché chiarisce definitivamente che la disamina va condotta alla luce di tutti gli indici connettivi e non della sola proporzionalità; sicché, la compensazione sanzionatoria è da sola insufficiente a evitare che la garanzia convenzionale sia infranta¹²². Campeggia nel percorso motivativo – come scolpito nella roccia – il riconoscimento dell'obiettivo di «tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'infissione di una seconda pena, ma ancor prima contro la *prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto*: e ciò a prescindere dall'esito del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con un'assoluzione»; la *ratio* è, dunque, «evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo

¹¹⁷ Di diverso avviso è, invece, BIN (2020), p. 126 ss., secondo cui «ciascuno dei parametri che le Corti europee utilizzano per vagliare la legittimità di un particolare sistema a doppio binario cumulativo rappresenta l'incarnazione di principio autonomo rispetto al *ne bis in idem* e già cristallizzato come diritto fondamentale anche nelle Carte dei diritti», sicché il *ne bis in idem* europeo «risulta svuotato di contenuti assiologici, perché non costituisce in effetti un principio, ma soltanto un “tipo di regola”, nella quale possono tradursi principi diversi».

¹¹⁸ Corte cost., 10 luglio 2020, n. 145, in *Giur. cost.*, 2020, p. 1674 (*corsivo aggiunto*), in cui si evidenzia, altresì, come «la possibilità di irrogare una sanzione proporzionata costituisca un *posterius* rispetto alla valutazione in ordine alla connessione stretta tra diverse sanzioni per lo stesso fatto». Cfr., al riguardo, le considerazioni di LAVARINI (2022), p. 1568, la quale ravvisa «in questo sforzo motivazionale, certamente sovradimensionato rispetto all'esigenza di fondare il dispositivo», un «primo segnale di un mutato atteggiamento della Corte, volto a recuperare al *ne bis in idem* “esteso” una dimensione più strettamente processuale».

¹¹⁹ La qualifica un «un cambio di rotta» rispetto al precedente del 2018, SCOLETTA (2022), § 4.

¹²⁰ Corte cost., 16 giugno 2022, n. 149, in *Giur. cost.*, 2022, p. 1554.

¹²¹ La Corte ha, infatti, confinato la questione sollevata – volta a censurare l'art. 649 c.p.p. con riferimento a tutti i casi in cui, con riguardo ad uno stesso fatto, «sia stata già irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della [CEDU] e dei relativi protocolli» – all'ipotesi in cui l'imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 sia già stato sottoposto in via definitiva a sanzione amministrativa per il medesimo fatto ai sensi dell'art. 174-bis della medesima legge» (§ 4 cons. in dir.).

¹²² Come evidenziato da SCOLETTA (2022), § 5, la Corte ha preso le distanze dalla «tendenza riduttiva della garanzia, dimostrando la limitatezza di tale approccio: la proporzionalità è solo “uno” degli indici che può essere valorizzato al fine di valutare il carattere integrato di un doppio binario sanzionatorio (la *close connection in substance*), *ex se* autonomamente idoneo a legittimare i cumuli di procedimenti punitivi sullo stesso fatto illecito».

in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata»¹²³.

Di *metodo*, perché sottrae il vaglio ad apprezzamenti casistici, rimessi alla discrezionalità del giudice comune e inidonei a fornire alla prerogativa soggettiva «una tutela certa e uniforme nell'intero ordinamento»¹²⁴. È alla Corte che va, in quest'ottica, riservato – preferendo, pure nelle materie unionali, l'incidente di costituzionalità all'applicazione diretta dell'art. 50 CDFUE – il compito di eseguire il *test*, una volta per tutte, a livello normativo; ove constatati che la legge non assicuri la *close connection*, il rimedio, offerto attraverso l'intervento additivo, è quello dell'art. 649 c.p.p.¹²⁵; opera, quindi, un divieto procedurale, che impedisce l'avvio o il prosieguo della seconda vicenda, al fine di salvaguardare il diritto fondamentale alla singolarità della persecuzione.

Indubbia è, pertanto, la portata del *decisum*, che ha recuperato la dimensione processuale del principio, frettolosamente svalutata dal diritto vivente interno¹²⁶.

L'impianto risulta avvalorato anche da un successivo arresto. Implicata era una previsione regionale siciliana dettata per sanzionare con un importo pecuniario (peraltro, di modestissima entità) talune condotte contro gli animali riconducibili a specifiche fattispecie incriminatrici (artt. 544-ter e 727 c.p.). Il Giudice delle leggi ha reputato la norma in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l), Cost., in quanto lesiva della competenza statale a regolare la prevalenza delle norme penali sulle sanzioni amministrative regionali (art. 9, comma 2, legge n. 689/1981). Ma, come avvenuto con la sentenza n. 145/2020, non ha esaurito qui il suo incedere, rimarcando che la declaratoria s'imponesse, vieppiù, «in un contesto ordinamentale come quello odierno, nel quale le esigenze di tutela del diritto al *ne bis in idem*», fondate «sulla Costituzione così come sulle norme internazionali e del diritto dell'Unione europea vincolanti per il nostro Paese», rischierebbero di «paralizzare la stessa azione penale», qualora la «sanzione amministrativa preceda [il] procedimento penale»¹²⁷.

Chiaro è il messaggio: se il doppio binario non è costruito secondo i canoni euro-convenzionali, allora subentra il diritto individuale a non subire un secondo processo *in idem*, anche a costo di rendere improcedibile la pretesa penale.

8. Questioni aperte.

Se il nuovo corso getta finalmente luce su quale sia il valore da tutelare (diritto alla singolarità della persecuzione) e il relativo rimedio (improcedibilità della vicenda *in idem*), molteplici sono le questioni che restano aperte.

In primis, la soluzione di estendere, attraverso future pronunce additive, l'ambito applicativo dell'art. 649 c.p.p. «non copre l'eventualità in cui sia il giudicato penale a precedere quello amministrativo-punitivo»¹²⁸; in siffatta ipotesi, il meccanismo andrebbe innestato *ex novo* nella disciplina dell'illecito *extra-penale*¹²⁹.

Problematiche peculiari pone, poi, l'evenienza in cui la violazione sia contingente, si materializzi, cioè, nonostante una normativa allineata alla *close connection*. La costante resistenza manifestata dalla Corte a declaratorie volte a generalizzare il congegno pone il quesito inerente alla tipologia di intervento manipolativo praticabile attraverso il giudizio di costituzionalità¹³⁰. Peraltro, sebbene nelle materie unionali ben potrebbe ricorrersi alla disapplicazione

¹²³ Corte cost., 16 giugno 2022, n. 149, cit., § 5.1.1 cons. in dir. (*corsivo aggiunto*). La dottrina ha attribuito a tale passaggio «il merito di restituire il *ne bis in idem* al suo rango di diritto fondamentale della persona, per sua natura suscettibile di temperamenti solo in forza di cogenti interessi superiori. Il ripristino della dimensione processuale del divieto implica dunque una netta presa di distanza dalla sua trasformazione in una sorta di direttiva attinente alla “giustizia” del processo e della pena» [SEMINARA (2022), p. 1393].

¹²⁴ Corte cost., 16 giugno 2022, n. 149, cit., § 2.2.2 cons. in dir.

¹²⁵ Cfr. TRIPODI (2022), p. 252, il quale evidenzia come «la Corte costituzionale abbia inteso promuovere una politica decisa di accentramento del sindacato di *ne bis in idem*. Il giudice delle leggi, infatti, si è introdotto nel laboratorio del *test* e infine ha allineato l'art. 649 c.p.p. alla garanzia di derivazione europea senza tuttavia consegnarlo, così come riletto, una volta per tutte nelle mani del giudice comune».

¹²⁶ In dottrina v., in tal senso, seppur con diversi accenti, CHIANELLO (2022), p. 3384; DELLA VALENTINA (2022), p. 231; LAVARINI (2022), p. 1571; PEPE (2022), p. 1580; PROCACCINO (2022), p. 387 ss.

¹²⁷ Così, in parte motiva, Corte cost., 15 giugno 2023, n. 121, *Giur. cost.*, 2023, p. 1380, § 5.2 cons. in dir.

¹²⁸ LAVARINI (2022), p. 1574. Lo evidenzia la stessa sentenza al § 7 cons. in dir.

¹²⁹ Come osserva BISCARDI (2024), p. 182, non vi è, comunque, «spazio logico e giuridico per sostenere in quest'ultima ipotesi una soluzione difforme», anzi, il caso oggetto della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 149/2022 «pare più “insidioso” dell'altro: se il *prius* è la pronuncia (o il provvedimento) amministrativo, l'“abdicazione” in sede processuale penale potrebbe persino urtare con l'art. 112 Cost.».

¹³⁰ Ad avviso di TRIPODI (2022), pp. 278-279, «quando l'elemento di *dis*-connessione fondativo della richiesta del rimettente risulti collegato esclusivamente allo sviluppo della concreta vicenda, ossia allorché il rischio di violazione della garanzia emerge dal singolo caso, la necessaria

della norma interna in conflitto con l'art. 50 CDFUE¹³¹, lo sbocco – praticato in giurisprudenza¹³², ma “osteggiato”, come detto, dal Giudice delle leggi¹³³ – presenta vistose controindicazioni quando a concludersi per primo sia il procedimento amministrativo: subordinare la procedibilità penale a verifiche guidate da parametri non rigorosamente codificati palesa frizioni con gli artt. 3, 25 e 112 Cost.¹³⁴; permettere a un'autorità amministrativa, priva delle garanzie di indipendenza “rinforzate” assegnate al pubblico ministero, di “bloccare” l'iniziativa penale «rischia di incrinare addirittura la separazione fra i poteri dello Stato»¹³⁵; senza considerare che «l'imputato si troverebbe sanzionato – una volta per tutte – senza aver goduto delle maggiori garanzie difensive “penalistiche”, la cui estensione alla *matière pénale* sostanzialmente intesa è ancora limitata»¹³⁶.

Interrogativi sorgono, inoltre, sulla valenza che decisioni liberatorie assumono ai fini del *ne bis in idem* “esteso”. Gli argomenti spesi dalla Corte di giustizia nella sentenza *Di Puma e Zecca*¹³⁷ consentono, senz'altro, di annettere al giudicato assolutorio per “insussistenza del fatto” o per “non aver commesso il fatto” – o a epiloghi allo stesso equiparabili¹³⁸ – un automatico effetto preclusivo, trattandosi di formule idonee a rendere sproporzionato e, dunque, «ingiustificabile un nuovo accertamento»¹³⁹; il che dovrebbe valere anche fuori dai confini del diritto dell'Unione¹⁴⁰. Esiti difformi raggiunti in sede amministrativa sarebbero, comunque, indice di carenza del requisito del coordinamento probatorio¹⁴¹.

L'approdo non è, invece, avvalorabile in relazione a sentenze proscioglitive di differente tenore. Ove abbiano contenuto assolutorio, arduo sarebbe, ad ogni modo, negare che l'improcedibilità consegua, quantomeno, all'eventuale fallimento del *test* di connessione (nell'ambito del quale alcun rilievo assumerebbe la proporzionalità sanzionatoria). Statuizioni di non doversi procedere, al contrario, se pacificamente rientranti nell'area di afferenza dell'art. 649 c.p.p. (al di là delle deroghe ivi espressamente contemplate), sono escluse dalla morfologia operativa degli artt. 4 Prot. 7 CEDU e 50 CDFUE, i quali pretendono, secondo l'esegesi sovranazionale, vagli di merito¹⁴²; assunto, quest'ultimo, suscettibile di depotenziare la portata della garanzia, essendo non secondari i pregiudizi che la *multiple prosecutions* produce a carico di chi abbia già subito un intero ciclo di giudizio, pur se definito in rito (con la prescrizione del reato o l'improcedibilità *ratione temporis*).

Il discorso si complica ulteriormente qualora il *prius* sia la pronuncia liberatoria adottata dall'autorità amministrativa o dal giudice civile in sede di opposizione. Postulare, qui, preclu-

rimodulazione del congegno approntato dalla Corte dovrebbe sfociare, a fronte dell'esigenza di salvaguardare il diritto fondamentale, nell'immediata e secca “concessione” dell'art. 649 c.p.p. al giudice comune; senza che la rilettura costituzionale della norma possa essere preceduta dall'effettuazione del *test* ad opera del giudice delle leggi e, conseguentemente, con effetti dell'intervento additivo limitati a *quella* specifica vicenda (cioè, non riferibili una volta per tutte a *quel* doppio binario).

¹³¹ La tesi è ben sostenuta da TRIPODI (2022), p. 255 ss. Ad avviso, invece, di PROCACCINO (2022), p. 338, la soluzione di dare diretta applicazione all'art. 50 CDFUE è «estremamente pericolosa, per l'enorme e ingestibile margine di discrezionalità e per la frammentazione casistica a cui condurrebbe», creando «l'ulteriore discriminazione per tutte quelle ipotesi eventualmente non coperte dall'ambito di applicazione del diritto eurounitario».

¹³² Cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 12 dicembre 2023, n. 34637, cit.; Cass. civ., Sez. II, 6 dicembre 2018, n. 31632, cit.

¹³³ Corte cost., 16 giugno 2022, n. 149, cit., § 2.2.2 cons. in dir.

¹³⁴ Cfr. LAVARINI (2022), p. 1572.

¹³⁵ Così, ancora, LAVARINI (2022), p. 1574.

¹³⁶ La considerazione è sempre di LAVARINI (2022), p. 1574.

¹³⁷ *Supra*, § 6.

¹³⁸ Cfr., in questa direzione, Cass. civ., Sez. II, 19 novembre 2024, n. 29801, in *CED Cass.*, n. 673041, la quale, richiamando la giurisprudenza unionale e convenzionale, ha reputato «incompatibile col principio del *ne bis in idem* in ambito eurounitario e, in particolare, con l'art. 50 CDFUE, l'instaurazione di un procedimento amministrativo di tipo sanzionatorio, o la sua prosecuzione – anche in sede di opposizione giurisdizionale – per l'illecito di cui all'art. 187-*bis* TUF, ove, con riguardo agli stessi fatti storici, la posizione dell'incolpato abbia formato oggetto di proscioglimento, in sede penale, dal delitto *ex art.* 184 TUF, con decreto di archiviazione richiesto all'esito di un'istruttoria approfondita e connotata da un'accurata valutazione, nel merito, di un complesso di indizi sufficientemente completo, valevole a rendere tale decisione equiparabile a una pronuncia assolutoria». Si tratta di epilogo già in precedenza avvalorato, sempre in tema di abusi di mercato, da C. App. Milano, Sez. I civ., 25 luglio 2023, n. 2461, in *Giur. it.*, 2023, p. 2632 ss. In dottrina cfr., al riguardo, NASCIBENE e COLOMBO (2023); NASCIBENE (2025); SALVATI (2024).

¹³⁹ È la conclusione cui giunge RUGGIERO (2022), p. 186, che la estende anche all'ipotesi in cui l'assoluzione sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (p. 190), nonché all'evenienza in cui sia stata disposta per la sussistenza di cause di giustificazione, considerato che, in tal caso, sarebbe elisa l'illiceità – non solo penale – del fatto (p. 198).

¹⁴⁰ Così RUGGIERO (2022), p. 185, la quale ricorda i precedenti della Corte europea relativi all'efficacia preclusiva dell'assoluzione per insussistenza del fatto a un procedimento amministrativo *in idem*. Va, in effetti, evidenziato, come, secondo gli orientamenti della Corte di Strasburgo, anche nel settore dei doppi binari l'effetto preclusivo si produce a prescindere dal tenore liberatorio o sanzionatorio della prima pronuncia (cfr. Corte EDU, 9 giugno 2016, *Sismanidis e Sitaridis c. Grecia*; Corte EDU, 30 aprile 2015, *Katetanios e a. c. Grecia*).

¹⁴¹ Lo ha riconosciuto Cass. civ., Sez. II, 12 dicembre 2023, n. 34637, cit., peraltro in relazione a un provvedimento di archiviazione che aveva escluso «la sussistenza dei presupposti di fatto del reato e, quindi, della sanzione amministrativa ad esso strettamente connessa nella sostanza».

¹⁴² Per un'ampia analisi del tema, v. RUGGIERO (2022), p. 199 ss.

sioni all'*iter* penale, in assenza di specifica declaratoria di incostituzionalità dell'art. 649 c.p.p. e, dunque, sulla scorta della diretta vigenza dell'art. 50 CDFUE, suscita perplessità non dissimili a quelle più sopra evocate, con particolare riferimento al pericolo che sia eluso il principio di obbligatorietà (art. 112 Cost.).

Dubbi di non agevole inquadramento sorgono, infine, nei casi di litispendenza non accompagnata da meccanismi a presidio della *close connection* o di "doppio giudicato" perfezionatosi al termine dei procedimenti *in idem*.

Quanto alla prima fattispecie, noto è come le linee ermeneutiche fiorite a livello convenzionale¹⁴³ e recepite, di riflesso, dalla prassi interna¹⁴⁴ abbiano negato, nel settore in esame, la prospettabilità di divieti alla contemporanea pendenza delle due vicende. Ne ha preso atto la stessa Corte costituzionale, rimarcando l'inidoneità della dichiarata incostituzionalità dell'art. 649 c.p.p. «a conferire razionalità complessiva al sistema, che consente [...] l'apertura di due procedimenti e il loro svolgimento parallelo, con conseguente duplicazione in capo all'interessato dei costi personali ed economici»¹⁴⁵. Evidente è, pertanto, il vuoto di tutela¹⁴⁶.

Riguardo al secondo problema, si tende a escludere la fruibilità del disposto di cui all'art. 669 c.p.p.¹⁴⁷; sicché, in mancanza di altri strumenti, l'inosservanza del *ne bis in idem* rimane senza rimedio. La conclusione, non contestabile allorché il provvedimento da rimuovere (in quanto meno favorevole) sia quello amministrativo, non convince nell'ipotesi inversa; se, in effetti, la previsione versata nell'art. 669 c.p.p. reprime ciò che l'art. 649 c.p.p. tende a prevenire¹⁴⁸, quando a operare sia proprio quest'ultima norma, per effetto di interpolazione da parte del Giudice delle leggi (alla stregua di quanto avvenuto in tema di diritto d'autore), non si intravedono ostacoli a ricorrere, in via estensiva o analogica¹⁴⁹, per revocare la pronuncia penale, all'ingranaggio apprestato *in executivis*¹⁵⁰.

Difficile è, nondimeno, disconoscere l'estrema fluidità della materia, che si iscrive in uno scenario ricco di incertezze, disarmonie e contraddizioni, tuttora rimesso agli strali del *law in action*. Condivisibile è, perciò, l'invito rivolto al legislatore a rimeditare i «vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio»¹⁵¹, per adeguare la disciplina alla necessità, emergente dal costrutto strasburghese, di salvaguardare il diritto alla singolarità della persecuzione¹⁵². Sottesa è una considerazione di fondo: le medesime finalità – *deterrenza* e *afflizione* – non possono essere conseguite sia attraverso la strada amministrativa, perché più snella, rapida ed efficiente, che ricorrendo al diritto penale, per la maggiore forza intimidativa; o i percorsi sono integrati oppure prevale, a tutela dell'individuo dal peso di plurimi giudizi *in eadem re*, l'"antico" adagio per cui *electa una via, non datur recursus ad alteram*.

¹⁴³ Cfr. Corte EDU, 3 ottobre 2002, *Zingarella c. Italia*. In argomento, v. BONTEMPELLI (2017a), p. 208 ss.; RUGGIERO (2022), p. 109.

¹⁴⁴ V., in parte motiva, Cass., Sez. III, 15 ottobre 2021, n. 2245, cit.

¹⁴⁵ Corte cost., 16 giugno 2022, n. 149, cit., § 7 cons. in dir.

¹⁴⁶ Come osserva BISCARDI (2024), p. 181, «la conclusione è corretta sul piano tecnico, ma "politicamente" iniqua», in quanto «se la *ratio* del *ne bis in idem* processuale è, insieme alla salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici, quella di evitare il turbamento emotivo e gli aggravati gestionali causati dalla sottoposizione a più giudizi *in eadem re*, non può negarsi che tali inconvenienti si verifichino, in forma persino accentuata, anche in caso di contestuale pendenza di più processi per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona».

¹⁴⁷ Sulla problematica v., tra gli altri, IOVINO (2023), p. 127 ss.

¹⁴⁸ BONTEMPELLI (2017a), p. 104.

¹⁴⁹ Si tratta, del resto, di soluzione già, in passato, avallata dalla giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 2015, n. 12590, in *CED Cass.*, n. 263195, che, in una fattispecie in cui, in relazione alla medesima infrazione al codice della strada, l'imputato aveva subito una ingiunzione prefettizia di pagamento e una più gravosa sanzione applicata con la sentenza di condanna del giudice penale, ha ritenuto che «nell'ipotesi di conflitto tra due provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, emessi a carico della stessa persona e per il medesimo fatto, rispettivamente dall'autorità amministrativa e dal giudice penale, ove il provvedimento giurisdizionale risulti essere maggiormente gravoso per l'entità della sanzione irrogata, il giudice, in applicazione analogica dell'art. 669, comma primo, c.p.p., ne deve ordinare la revoca, ma non può disporre l'esecuzione dell'atto amministrativo irrogativo della sanzione, esulando tale potere dall'ambito della giurisdizione attribuita dalla legge al giudice ordinario».

¹⁵⁰ Più complesso sarebbe predicare analoga soluzione in caso di applicazione diretta dell'art. 50 CDFUE.

¹⁵¹ È l'auspicio formulato da Corte cost., 16 giugno 2022, n. 149, cit., § 7 cons. in dir.

¹⁵² Occorre, in effetti, evidenziare come, negli ultimi tempi, il legislatore si stia facendo sempre più carico della problematica. Oltre alle ricordate disposizioni (*supra*, § 6) introdotte, in materia fiscale, dal d.lgs. n. 87/2024 (e, poi, confermate dai Testi unici adottati con i decreti legislativi n. 173/2025 e n. 175/2024), va segnalato, in materia di abusi di mercato, che il d.d.l. C 2240 (recante tra l'altro «conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998»), approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 4 marzo 2025 (ma non ancora pubblicato all'atto di licenziare il presente scritto), nell'inserire un nuovo art. 19-*bis* alla legge delega n. 21/2024, prevede, tra i criteri direttivi, la «individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonché distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività» e la «individuazione dei casi di applicazione del principio del *ne bis in idem* ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative».

Bibliografia

- AMODIO, Ennio, e DOMINIONI, Oreste (1968): “L’estradiizione e il problema del *ne bis in idem*”, *Riv. dir. matr.*, pp. 362-390
- ASTARITA, Silvia (2008): “Ne bis in idem”, *Dig. disc. pen., Agg.*, vol. IV, tomo II (Torino, Utet), pp. 733-743
- BASILE, Enrico (2019): “Il ‘doppio binario’ sanzionatorio degli abusi di mercato in Italia e la trasfigurazione del *ne bis in idem* europeo”, *Giur. comm.*, pp. 129-141
- BIN, Ludovico (2020): “Anatomia del *ne bis in idem*: da principio unitario a trasformatore neutro di principi in regole”, *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, pp. 98-141
- BISCARDI, Giuseppe (2021): “*Ne bis in idem* e giudicato allo stato degli atti”, in MANGIARACINA, Annalisa (eds.): *Il ne bis in idem* (Torino, Giappichelli), pp. 157-178
- BISCARDI, Giuseppe (2024): “Processo penale e testimonianza tributaria”, *Proc. pen. giust.*, pp. 171-183
- BONTEMPELLI, Manfredi (2015): “Il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria e le garanzie europee (fra *ne bis in idem* processuale e sostanziale)”, *Arch. pen.*, n. 1, pp. 115-132
- BONTEMPELLI, Manfredi (2017a): *La litispendenza penale* (Milano, Giuffrè)
- BONTEMPELLI, Manfredi (2017b): “Verso un adattamento della disciplina tributaria delle sanzioni al diritto europeo?”, *Rass. trib.*, pp. 562-577
- BONTEMPELLI, Manfredi (2021): “*Ne bis in idem* e litispendenza”, in MANGIARACINA, Annalisa (eds.): *Il ne bis in idem* (Torino, Giappichelli), pp. 131-156
- BONZANO, Carlo (2022): “*Matière pénale* e diritto al silenzio: la Consulta mette un punto fermo... o quasi”, *Dir. pen. proc.*, pp. 47-60
- BORGIA, Cesare (2024): “La proporzionalità delle sanzioni tributarie nelle linee evolutive tracciate dalla giurisprudenza europea e il ‘decreto sanzioni’ (d.lgs. n. 87/2024): l’inciamo sulla deroga al principio del *favor rei*”, *Riv. dir. trib. online*, 24 dicembre
- BUFFON, Chiara (2019): “Interferenze tra *ne bis in idem* processuale e sostanziale nel contenimento del doppio binario sanzionatorio”, *Proc. pen. giust.*, pp. 526-539
- CALLARI, Francesco (2012): *La revisione* (Torino, Giappichelli)
- CAPRIOLI, Francesco, e VICOLI, Daniele (2011): *Procedura penale dell’esecuzione* (Torino, Giappichelli)
- CARNELUTTI, Francesco (1952): “Pena e processo”, *Riv. dir. proc.*, I, pp. 161-172
- CARRARA, Francesco (1911): *Opuscoli di diritto criminale*, vol. VII (Firenze, Fratelli Cammelli)
- CARRARO, Luca (2024): “Tutela dei beni culturali e paesaggistici: la creazione di un (altro) doppio binario cumulativo. Considerazioni a prima lettura sulla Legge 22 gennaio 2024, n. 6”, *Arch. pen. web*, n. 1, pp. 1-33
- CASSIBBA, Fabio (2017): “*Ne bis in idem* e procedimenti paralleli”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 351-353

CHIANELLO, Iacopo (2022): “Il sistema a doppio binario in materia di diritto d’autore e il *ne bis in idem*: la Corte Costituzionale recupera la dimensione processuale del divieto”, *Cass. pen.*, pp. 3381-3389

CHIOVENDA, Giuseppe (1993): “Cosa giudicata e preclusione” [1933], in *Id.*: *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, vol. III (Milano, Giuffrè), pp. 231-283

CORBI, Fabrizio (1992): *L’esecuzione nel processo penale* (Torino, Giappichelli)

CORDERO, Franco (1977): *Procedura penale* (Milano, Giuffrè)

CORDERO, Franco (1985): *Riti e sapienza del diritto* (Bari, Laterza)

CORDERO, Franco (2012): *Procedura penale* (Milano, Giuffrè)

D’ALESSANDRO, Francesco (2014): “Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali”, *Dir. pen. proc.*, pp. 614-631;

DALIA, Andrea Antonio (1965): “Le nuove norme sulla revisione”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 794-823

DALIA, Andrea Antonio, e DELLA MONICA, Giuseppe (2002): “Conflitti di competenza”, *Enc. giur., Agg.* (Roma, Treccani), pp. 1-21

DEAGLIO, Ludovica (2019): “Il perimetro operativo del *ne bis in idem* nella giurisprudenza sovranazionale e nazionale. È tempo di bilanci”, *Dir. pen. proc.*, pp. 1436-1444

DE AMICIS, Gaetano (2014): “*Ne bis in idem* e ‘doppio binario’ sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti della sentenza ‘Grande Stevens’ nell’ordinamento italiano”, *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, n. 3-4, pp. 201-218

DE AMICIS, Gaetano, e GAETA, Pietro (2017): “Il confine di sabbia: la Corte edu ancora di fronte al divieto di *ne bis in idem*”, *Cass. pen.*, pp. 469-491

DELLA VALENTINA, Jacopo (2022): “Il paradigma del *ne bis in idem* tra proporzionalità assorbitiva, rinnovata concezione processuale e *overlapping protection*”, *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, n. 3, pp. 219-239

DE LUCA, Giuseppe (1962): *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale* (Milano, Giuffrè)

DE LUCA, Giuseppe (1988): “Giudicato. II) Diritto processuale penale”, *Enc. giur.*, vol. XV (Roma-Treccani)

DI BITONTO, Maria Luisa (2016): “Il *ne bis in idem* nei rapporti tra infrazioni finanziarie e reati”, *Cass. pen.*, pp. 1335-1356

DI CHIARA, Giuseppe (2021): “Le pietre e l’arco. *Ne bis in idem*, mappatura delle funzioni e sfide della complessità: uno sguardo introduttivo”, in MANGIARACINA, Annalisa (eds.): *Il ne bis in idem* (Torino, Giappichelli), pp. 3-13

DOMINIONI, Oreste (1974): *Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale* (Milano, Giuffrè, Milano)

D’ORAZI, Marco (2003): *La revisione del giudicato penale* (Padova, Cedam)

DWORKIN, Ronald (1982): *I diritti presi sul serio* (Bologna, il Mulino)

FERRUA, Paolo (2007): *Il “giusto processo”* (Bologna, Zanichelli)

FIMIANI, Pasquale (2017): “Market abuse e doppio binario sanzionatorio dopo la sentenza della Corte e.d.u., Grande Camera, 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia”, *Dir. pen. cont.*, n. 2, pp. 5-20

FLICK, Giovanni Maria, e NAPOLEONI, Valerio (2014): “Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?”, *Riv. soc.*, pp. 953-990

FLORA, Giovanni (2024): “La riforma penale tributaria del 2024: le magnifiche sorti e progressive del pagamento postumo del debito”, *Dir. pen. economia e impresa*, n. 2, pp. 5-22

GAITO, Alfredo (2019): “La progressiva trasfigurazione del *ne bis in idem*”, *Arch. pen. web*, n. 1, pp. 1-19

GAITO, Alfredo, e RANALDI, Gianrico (2016): *Esecuzione penale* (Milano, Giuffrè)

GALANTINI, Novella (1981): “Il divieto di doppio processo come diritto della persona”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 97-121

GALANTINI, Novella (2022): “La circolazione della prova nei rapporti tra procedimento tributario e procedimento penale”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 999-1013

GIACONA, Ignazio (2023): “I due *ne bis in idem*, sostanziale e processuale: omonimi ma non parenti”, *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, n. 2, pp. 54-70

GIALUZ, Mitja (2005): *Il ricorso straordinario per cassazione* (Milano, Giuffrè)

GIOVANARDI, Andrea (2024): “Prime osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario”, *Riv. dir. trib. online*, 20 aprile

GIOVANNINI, Alessandro (2024): “I nuovi principi del sistema punitivo tributario: proporzionalità e identità del fatto materiale”, *Riv. dir. trib.*, n. 4, pp. 391-416

IOVINO, Felice Pier Carlo (2023): “La risoluzione del conflitto pratico di giudicati”, in TROISI, Paolo (eds.): *Esecuzione penale e modifiche del giudicato* (Torino, Giappichelli), pp. 101-135

KALB, Luigi (1995): *Il processo per le imputazioni connesse* (Torino, Giappichelli)

KOSTNER, Alessandra (2025): “Sull’ordinanza interlocutoria per l’eventuale rinvio alle Sezioni Unite del nuovo art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000: prime osservazioni”, *Riv. dir. trib. online*, 20 marzo

LAVARINI, Barbara (2022): “La Corte costituzionale apre la via per l’estensione del *ne bis in idem* fuori della materia ‘formalmente’ penale”, *Proc. pen. giust.*, pp. 1563-1575

LOZZI, Gilberto (1969): “Giudicato (diritto penale)”, *Enc. dir.*, vol. XVIII (Milano, Giuffrè), pp. 912-924

LOZZI, Gilberto (2023): *Lezioni di procedura penale* (Torino, Giappichelli)

LUPÁRIA, Luca (2012): *La litispendenza internazionale. Tra ne bis in idem europeo e processo penale italiano* (Milano, Giuffrè)

MADIA, Nicola (2020): *Ne bis in idem europeo e giustizia penale. Analisi sui riflessi sostanziali in materia di convergenze normative e cumuli punitivi nel contesto di uno sguardo d’insieme* (Milano, Wolters Kluwer-Cedam)

MANCUSO, Enrico Maria (2012): *Il giudicato nel processo penale* (Milano, Giuffrè)

MANCUSO, Enrico Maria (2016): “*Ne bis in idem* e giustizia sovranazionale”, in GIARDA, Angelo, PERINI, Andrea, e VARRASO, Gianluca (eds.): *La nuova giustizia penale tributaria* (Milano, Wolters Kluwer-Cedam), pp. 533-554

MAZZA, Oliviero (2015): “L’insostenibile convivenza fra *ne bis in idem* europeo e doppio binario sanzionatorio per i reati tributari”, *Rass. trib.*, pp. 1033-1042

MAZZACUVA, Francesco (2020), “*Ne bis in idem* e diritto penale dell’economia: profili sostanziali e processuali”, *DisCrimen*, 3 agosto

MORELLI, Francesco (2014): *Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali* (Torino, Giappichelli)

MARZADURI, Enrico (1990): “Art. 129”, in CHIAVARIO, Mario (eds.): *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. II (Torino, Utet), pp. 106-126

MOSCARINI, Paolo (2005): *L’omessa valutazione della prova favorevole all’imputato* (Padova, Cedam)

NASCIMBENE, Bruno (2020): “Il divieto di *bis in idem* nella elaborazione della Corte di giustizia dell’Unione europea”, *Sist. pen.*, n. 4, pp. 95-108

NASCIMBENE, Bruno, e COLOMBO, Erika (2023): “*Ne bis in idem*: diritto fondamentale operante anche in caso di archiviazione penale”, *Giur. it.*, pp. 2634-2644

NASCIMBENE, Bruno (2025): “*Ne bis in idem*: questioni attuali alla luce dell’interpretazione della Corte di Giustizia e della Corte EDU”, *Sist. pen.*, 3 marzo

NORMANDO, Rosalba (1996): *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale* (Torino, Giappichelli)

NORMANDO, Rosalba (2009): “Il valore, gli effetti e l’efficacia del giudicato penale”, in KALB, Luigi (eds.): *Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere* (Torino, Utet), pp. 5-68

PAULESU, Pier Paolo (2021): “Il *ne bis in idem* processuale nell’orizzonte della CEDU: uno sguardo d’insieme”, *Riv. dir. proc.*, pp. 1197-1240

PEPE, Francesco (2022): “Prime ‘brecce’ del *ne bis in idem* ‘europeo’ nell’ordinamento italiano: quali implicazioni sul sistema sanzionatorio tributario?”, *Giur. cost.*, pp. 1578-1590

PISANI, Mario (2005): “Il *ne bis in idem* internazionale e il processo penale italiano”, in AA.VV.: *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, tomo I (Milano, Giuffrè), pp. 553-576

PROCACCINO, Angela (2022): *I bis in idem tra diritti individuali e discrezionalità dell’apparato. Il doppio processo come pena* (Milano, Wolters Kluwer-Cedam)

RAFARACI, Tommaso (2010): “*Ne bis in idem*”, *Enc. dir., Annali*, vol. III (Milano-Giuffrè), pp. 857-884

RAFARACI, Tommaso (2021): “*Ne bis in idem* e doppio binario sanzionatorio (reati tributari)”, in MANGIARACINA, Annalisa (eds.): *Il ne bis in idem* (Torino, Giappichelli), pp. 191-204

RUGGERI, Stefano (2004): *Giudicato penale ed accertamenti non definitivi* (Milano, Giuffrè)

RUGGERI, Stefano (2010), “Giudicato penale”, *Enc. dir., Annali*, vol. III (Milano, Giuffrè), pp. 433-468

- RUGGIERO, Rosa Anna (2017): “Il *ne bis in idem*: un principio alla ricerca di un centro di gravità permanente”, *Cass. pen.*, pp. 3809-3841
- RUGGIERO, Rosa Anna (2022): *Proscioglimento e ne bis in idem nel doppio binario sanzionatorio* (Torino, Giappichelli)
- SABBATINI, Tommaso (2024): “La riforma dei reati tributari: appunti sul D.lgs. 87/2024”, *Giur. pen.*, n. 9, pp. 1-25
- SALVATI, Adriana (2024): “Riflessioni sulla mancata considerazione del ruolo dell’archiviazione nel decreto legislativo sulle sanzioni tributarie”, *Riv. trim. dir. trib.*, n. 3, pp. 545-563
- SCALFATI, Adolfo (1995): *L’esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione* (Padova, Cedam)
- SCANU, Giuseppe (2024): “Giudicato penale e processo tributario tra standard probatori e riforma del sistema punitivo tributario”, *Riv. trim. dir. trib.*, n. 2, pp. 413-430
- SCOLETTA, Marco (2019): “Legittimità in astratto e illegittimità in concreto del doppio binario punitivo in materia tributaria al cospetto del *ne bis in idem* europeo”, *Giur. cost.*, pp. 2608-2618
- SCOLETTA, Marco (2021): “Il principio di *ne bis in idem* e i modelli punitivi ‘a doppio binario’”, *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, n. 4, pp. 180-204
- SCOLETTA, Marco (2022): “Uno più uno anche a Roma può fare due: la illegittimità costituzionale del doppio binario punitivo in materia di diritto d’autore”, *Sist. pen.*, 23 giugno
- SCOMPARIN, Laura (2008a): *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale* (Torino, Giappichelli)
- SCOMPARIN, Laura (2008b): “Cause di non punibilità (immediata declaratoria delle)”, *Enc. dir., Annali*, vol. II, tomo 2 (Milano, Giuffrè), pp. 219-252
- SILVA, Chiara (2018): *Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti* (Torino, Giappichelli)
- SEMINARA, Sergio (2022): “Il divieto di *bis in idem*: un istituto inquieto”, *Dir. pen. proc.*, pp. 1381-1397
- TRIPODI, Andrea Francesco (2019): “*Ne bis in idem* e reati tributari”, in CADOPPI, Alberto, CANESTRARI, Stefano, MANNA Adelmo, PAPA, Michele (eds.): *Diritto penale dell’economia* (Torino, Utet), pp. 55-78
- TRIPODI, Andrea Francesco (2022): *Ne bis in idem europeo e doppi binari punitivi. Profili di sostenibilità del cumulo sanzionatorio nel quadro dell’ordinamento multilivello* (Torino, Giappichelli)
- TROISI, Paolo (2006): “La nozione giurisprudenziale di litispendenza penale”, *Dir. pen. proc.*, pp. 719-732
- TROISI, Paolo (2011): *L’errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale* (Padova, Cedam)
- TROISI, Paolo (2015): “Flessibilità del giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali”, *Dir. pen. cont.*, 2 aprile
- TROISI, Paolo (2021): “Inosservanza e rimedi”, in MANGIARACINA, Annalisa (eds.): *Il ne bis in idem* (Torino, Giappichelli), pp. 97-128

VIGANÒ, Francesco (2014): “Doppio binario sanzionatorio e *ne bis in idem*: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della Carta? (a margine della sentenza Grande Stevens della Corte EDU)”, *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, n. 3-4, pp. 219-238

VIGANÒ, Francesco (2016): “La Grande Camera della Corte di Strasburgo su *ne bis in idem* e doppio binario sanzionatorio”, *Dir. pen. cont.*, 18 novembre

VIGONI, Daniela (2009): *Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva* (Milano, Giuffrè)



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>